Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 339

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Umbria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 339 DEL 10 DICEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82:

Cartiera di Arbatax, società per azioni, in Cagliari: Obbligazioni « 7 % - 1972-1984 » sorteggiate il 2 novembre 1982.

Ultimoda, società per azioni, in Catania: Estrazione di obbligazioni.

Gicinque, società per azioni, in Ponte di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1982.

Zannoni, società per azioni, in Forlì: Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1982.

Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 4 novembre 1982.

DURST - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano: Estrazione di obbligazioni.

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1982.

Cometa industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1982 (delibera assembleare 13 aprile 1972).

Cometa industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1982 (delibera assembleare 28 novembre 1972).

Cometa industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1982 (delibera assembleare 23 febbraio 1977).

La magona d'Italia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni « 7 % - 1974-1988 » sorteggiate il 30 novembre 1982.

C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni « 12 % - 1975-1989 ».

Fidiborsa, società per azioni, in Torino: Obbligazioni « 18 % - 1981-1986 » sorteggiate il 21 ottobre 1982.

Etelia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1982.

Ceramiche Pico artistic tiles, società per azioni, in Mirandola (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1982.

B.E.I. - Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 1° dicembre 1982.

Istituto per la ricostruzione industriale: Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni di obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1982.

(5901)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 1° dicembre 1982, ha accettato le dimissioni presentate il 13 novembre 1982 dal Gabinetto presieduto dal sen. prof. Giovanni Spadolini.

Considerato poi che l'on. prof. Amintore Fanfani, senatore della Repubblica, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitogli il 16 novembre 1982, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto in data 1° dicembre 1982, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. ing. prof. Pier Luigi Romita, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Dante Schietroma, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. Lucio Abis, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Claudio Signorile, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Alfredo Biondi, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Loris Fortuna, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri;

l'on. dott. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, Ministro dell'interno;

l'on. dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, Ministro di grazia e giustizia;

l'on. dott. Guido Bodrato, deputato al Parlamento, Ministro del bilancio e della programmazione economica;

l'on. dott. prof. Francesco Forte, deputato al Parlamento, Ministro delle finanze;

l'on. dott. Giovanni Giuseppe Goria, deputato al Parlamento, Ministro del tesoro;

l'on. avv. Lelio Lagorio, deputato al Parlamento, Ministro della difesa;

l'on. dott. prof. Franca Falcucci, senatore della Repubblica, Ministro della pubblica istruzione;

l'on. Franco Nicolazzi, deputato al Parlamento, Ministro dei lavori pubblici;

l'on. dott. Calogero Mannino, deputato al Parlamento, Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

l'on. avv. Mario Bruzio Casalinuovo, deputato al Parlamento, Ministro dei trasporti;

l'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'on. dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l'on. avv. Nicola Capria, deputato al Parlamento, Ministro del commercio con l'estero;

l'on. Michele Di Giesi, deputato al Parlamento, Ministro della marina mercantile;

l'on. dott. Gianni De Michelis, deputato al Parlamento, Ministro delle partecipazioni statali;

l'on. dott. Renato Altissimo, deputato al Parlamento, Ministro della sanità;

l'on. dott. Nicola Signorello, senatore della Repubblica, Ministro del turismo e dello spettacolo;

l'on. avv. Nicola Vernola, deputato al Parlamento, Ministro per i beni culturali e ambientali.

Inoltre, con decreto in data 2 dicembre 1982, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo, l'on. dott. prof. Bruno Orsini.

Con altro decreto in pari data del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati conferiti i seguenti incarichi ai Ministri senza portafoglio:

all'on. ing. prof. Pier Luigi Romita, deputato al Parlamento il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

all'on. avv. Dante Schietroma, senatore della Repubblica, la funzione pubblica;

all'on. Lucio Abis, senatore della Repubblica, i rapporti con il Parlamento;

all'on. avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica, gli affari regionali;

all'on. avv. Alfredo Biondi, deputato al Parlamento, il coordinamento interno delle politiche comunitarie;

all'on. avv. Loris Fortuna, deputato al Parlamento, il coordinamento della protezione civile.

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1982, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati i seguenti Sottosegretari di Stato:

Presidenza del Consiglio dei Ministri: on. dottor Mario Tassone, deputato al Parlamento; on. Michele Zolla, deputato al Parlamento;

affari esteri: on. dott. Bruno Corti, deputato al Parlamento; on. avv. Raffaele Costa, deputato al Parlamento; on. dott. Mario Fioret, deputato al Parlamento; on. dott. Roberto Palleschi, deputato al Parlamento;

interno: on. avv. Marino Corder, deputato al Parlamento; on. dott. Angelo Maria Sanza, deputato al Parlamento; on. dott. prof. Francesco Spinelli, senatore della Repubblica;

grazia e giustizia: on. avv. Giuseppe Gargani, deputato al Parlamento; on. avv. Gaetano Scamarcio, senatore della Repubblica;

bilancio e programmazione economica: on. dottor Alberto Aiardi, deputato al Parlamento;

finanze: on. avv. Giuseppe Caroli, deputato al Parlamento; on. avv. Antonio Carpino, deputato al Parlamento; on. Alberto Ciampaglia, deputato al Parlamento: on. dott. Paolo Enrico Moro, deputato al Parlamento;

tesoro: on. avv. Carlo Fracanzani, deputato al Parlamento; on. Manfredo Manfredi, deputato al Parlamento; on. dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento, on. Angelo Tiraboschi, deputato al Parlamento;

difesa: on. dott. Bartolomeo Ciccardini, deputato al Parlamento; on. avv. Francesco Mazzola, deputato al Parlamento; on. prof. Martino Scovacricchi, deputato al Parlamento;

pubblica istruzione: on. dott. prof. Giuseppe Fassino, senatore della Repubblica, on. avv. Maria Magnani Noya, deputato al Parlamento; on. dott. professor Giorgio Santuz, deputato al Parlamento;

lavori pubblici: on. dott. Piergiovanni Malvestio, deputato al Parlamento; on. dott. Enrico Quaranta, senatore della Repubblica;

agricoltura e foreste: on. dott. Mario Campagnoli, deputato al Parlamento; on. dott. prof. Fabio Maravalle, senatore della Repubblica;

trasporti: on. dott. Niccolò Grassi Bertazzi, senatore della Repubblica; on. avv. Giuseppe Reina, deputato al Parlamento; on. Enrico Rizzi, deputato al Parlamento;

poste e telecomunicazioni: on. Francesco Colucci, deputato al Parlamento; on. Salvatore Urso, deputato al Parlamento;

industria, commercio e artigianato: on. dott. Giuseppe Avellone, senatore della Repubblica; on. dottor Enrico Novellini, senatore della Repubblica; on. avvocato Francesco Rebecchini, senatore della Repubblica;

lavoro e previdenza sociale: on. dott. Mario Costa, senatore della Repubblica; on. Angelo Gaetano Cresco, deputato al Parlamento; on. avv. Pino Leccisi, deputato al Parlamento;

commercio con l'estero: on. avv. Edoardo Speranza, deputato al Parlamento.

marina mercantile: on. Giovanni Nonne, deputato al Parlamento; on. Francesco Patriarca, senatore della Repubblica;

partecipazioni statali: on. Giorgio Ferrari, deputato al Parlamento; on. dott. Delio Giacometti, senatore della Repubblica;

sanità: on. avv. Francesco Quattrone, deputato al Parlamento; on. Mario Raffaelli, deputato al Parlamento;

turismo e spettacolo: on. dott. Giuseppe Ferralasco, senatore della Repubblica;

beni culturali e ambientali: on. Francesco Parrino, senatore della Repubblica.

(5991)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 novembre 1982.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 515;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968), e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota n. 601 del 27 settembre 1982 del veterinario provinciale di Bologna con la quale si chiede per la provincia di Bologna il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopracitato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Bologna è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(5877)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 agosto 1982.

Ripartizione fra le regioni a statuto ordinario del fondo comune di cui alle leggi 16 maggio 1970, n. 281 e 26 aprile 1982, n. 181.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge numero 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 8, primo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 (legge finanziaria 1982) con il quale è stata elevata, per l'anno 1982, dal 15% al 49,90% la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 8 della citata legge n. 281/70;

Visto il successivo secondo comma dell'art. 8 della citata legge n. 181/82 il quale prevede che il fondo comune così determinato è comprensivo delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle somme spettanti alle medesime regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 22 dicembre 1979, n. 642;

Visto il terzo comma dello stesso art. 8 della legge n. 181/82 il quale prevede che il fondo in questione viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione delle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma;

Considerato che con decreti n. 169064 del 23 novembre 1981, n. 152953 del 2 settembre 1981, n. 177620 del 23 dicembre 1981, n. 177619 del 23 dicembre 1981, n. 177614 del 23 dicembre 1981, n. 173617 del 23 dicembre 1981 e n. 112989 del 20 febbraio 1982, registrati alla Corte dei conti, è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni a statuto ordinario le somme alle stesse spettanti per l'anno 1981 in applicazione, rispettivamente, delle leggi 356/76 e 845/78, n. 642/79, n. 405/75 e 194/78, n. 698/75, n. 685/75, n. 153/75 e dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visto l'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 il quale prevede, tra l'altro, che a partire dal 1982, le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/70 sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto, per l'anno 1981, direttamente o indirettamente in favore delle aziende di trasporto pubbliche o private;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Viste le unite dichiarazioni dei presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario con le quali sono stati comunicati gli importi da trattenere per le finalità di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 per l'importo complessivo pari a lire 475.989.265.944;

Vista la legge 22 dicembre 1979, n. 642 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536 concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che prevede, tra l'altro, l'accertamento da parte di apposita commissione della situazione economico-finanziaria delle singole opere universitarie esistente al 31 ottobre 1979 ai fini dell'assunzione a carico dello Stato degli eventuali disavanzi accertati e del recupero nei confronti delle regioni degli eventuali avanzi di amministrazione;

Vista la nota n. 2079 del 21 aprile 1982 con la quale il Ministero della pubblica istruzione - Direzione per l'istruzione universitaria, ha trasmesso i prospetti, redatti dalla commissione prevista dalla citata legge n. 642/79, dai quali risulta la situazione finanziaria al 31 ottobre 1979 delle opere universitarie nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione indicato per ciascuna opera e per regione;

Considerato che si debba far luogo al recupero degli avanzi di amministrazione accertati delle opere universitarie mediante trattenuta a carico delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Marche, Calabria, Campania e Lazio, di pari importo da effettuare in sede di assegnazione delle quote bimestrali del fondo comune, a norma dell'art. 36 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), ed al pagamento alle regioni Lombardia, Toscana e Puglia degli importi pari ai rispettivi disavanzi di amministrazione accertati;

Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune per l'anno 1982 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70, così come modificato dal primo comma della legge n. 181/82, è pari a L. 3.650.146.464.000;

Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di L. 3.650.146.464.000 secondo le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 8 della più volte citata legge n. 181/82;

Visto l'unito prospetto n. 3 da cui risulta che il fondo comune regionale al netto delle riduzioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 51/82 e di quelle di cui all'art. 36 della legge 30 marzo 1981, n. 119 è pari a complessive L. 3.141.536.830.658;

Visto l'unito prospetto n. 4 con il quale è stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 3.141.536.830.658 in quote bimestrali;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1982 per l'importo complessivo di L. 3.650.146.464.000, all'assunzione dell'impegno per l'importo netto complessivo di lire 3.141.536.830.658 ed alla corresponsione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 1.047.209.260.000 pari ai primi due bimestri del fondo comune per il corrente anno 1982 spettanti alle medesime regioni al netto delle riduzioni di cui all'art. 27 della legge n. 51/82 ed all'art. 36 della legge n. 119/81 nonché alla assunzione dell'impegno ed al conseguente pagamento in favore delle regioni Lombardia, Toscana e Puglia delle somme pari ai disavanzi di amministrazione delle opere universitarie per l'importo di L. 13.040.122.106;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3 e 4 richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il fondo comune per l'anno 1982 viene assegnato alle regioni a statuto ordinario nella misura indicata accanto a ciascuna regione nell'allegato prospetto n. 2.

Alle regioni Lombardia, Toscana e Puglia vengono inoltre assegnati gli importi, rispettivamente, di lire 1.900.768.166, di L. 9.712.145.072 e di L. 1.427.208.868 pari ai disavanzi di amministrazione delle opere universitarie accertati alla data del 31 ottobre 1979.

Art. 3.

E' assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, dell'importo di L. 3.141.536.830.658 pari al fondo comune per l'anno 1982 al netto delle trattenute di cui al prospetto n. 3 allegato al presente decreto e dell'importo di L. 13.040.122.106 ai sensi del secondo comma del precedente art. 2 per una somma complessiva di L. 3.154.576.952.764.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo di L. 1.060.249.382.106 in favore delle regioni a statuto ordinario per i bimestri gennaio-febbraio e marzo-aprile 1982 così come evidenziato nell'allegato prospetto n. 4 e degli ulteriori importi indicati nel precedente art. 2 in favore delle regioni Lombardia, Toscana e Puglia, mediante versamento sui rispettivi conti correnti fruttiferi accesi dalle medesime regioni presso la tesoreria centrale dello Stato.

L'onere complessivo di L. 1.060.249.382.106 graverà sul cap. 5926 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1982
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 115

PROSPETTO *A*

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1982 AI SENSI DELL'ART 8 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N 281

Tributi	Versamenti c + r Anno 1980	%	Ammontare percentuale	Rimborsi			Devoluzione nette alle regioni
				Importo complessivo	%	Detrazione	
Imp. fabbr. spiriti (c. 1401)	142.678.601.056						
Imp. fabbr. birra (cap. 1402)	77.914.123.768						
Imp. fabbr. zucchero (cap. 1403) . . .	45.394.807.660						
Imp. fabbr. glucosio (cap. 1404) . . .	1.873.668.615						
Imp. fabbr. gas incen. (cap. 1410) . .	141.302.946.162						
	409.164.147.261	75%	306.873.110.445	1.243.644.210	75%	932.733.157	305.940.377.288
Imp. fabbr. olii miner. (cap. 1409) . .	5.840.483.714.276	49,9%	2.914.401.373.423	26.275.165.760	49,9%	13.111.307.714	2.901.290.065.709
Imp. consumo tabacchi (cap. 1601) . .	1.771.664.084.103	25%	442.916.021.025	—		—	442.916.021.025
	8.021.311.945.640		3.664.190.504.893	27.518.809.970		14.044.040.871	3.650.146.464.022

PROSPETTO 2

RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE REGIONALE PER L'ANNO 1982 AI SENSI DELL'ART 8 DELLA LEGGE 26 APRILE 1982, N 181

Numero d'ordine	REGIONI	Somme attribuite per l'anno 1981								Fondo comune 1982
		Fondo comune D.I. 169064 del 23/11	Opere univers. legge n. 642/79	Consult. e aborto legge n. 405/75 e n. 194/78	ONMI legge n. 698/75	Stupefacenti legge n. 685/75	Dirett. CEE legge n. 153/75	Accademie legge n. 162/69	Totale assegn. anno 1981	
1	Piemonte	248.864.618.345	8.510.877.000	3.751.867.330	5.294.837.455	250.825.765	134.400.000	23.509.355	266.830.935.250	309.594.118.580
2	Lombardia	415.021.008.935	33.073.231.000	6.037.979.960	12.818.989.825	481.986.615	101.600.000	39.975.155	467.574.771.490	542.509.806 405
3	Veneto	219.240.417.655	20.780.726.000	3.665.550.410	4.284.245.675	239.227.910	124.200.000	21.128.525	248.355.496.175	288.157.746.330
4	Liguria	91.912.154.295	6.882.628.000	2.110.255.740	2.289.909.290	105.613.715	42.300.000	8.860.670	103.351.721.710	119.915.201.510
5	Emilia-Romagna	215.816.631.510	22.636.321 000	3.259.160.055	5.425.962.540	224.474.080	88.900.000	20.791.585	247.472.240.770	287.132.937.580
6	Toscana	186.787.311.840	24.122.865.000	3.219.762.905	5.852.502.005	186.473.110	80.900.000	18.001.725	220.267.816.585	255.568.645 050
7	Umbria	60.896.017.360	11.795.530.000	1.649.577.450	833.617.410	56.212.120	28.200.000	5.872.320	75.265.026.660	87.327.242 550
8	Marche	92.721.022.440	13.547.932 000	1.998.910.735	2.269.196.855	77.880.780	47.200.000	8.879.720	110.671.022.530	128.407.516 975
9	Lazio	233.705.180.945	22.689.379.000	4.196.960.325	7.756.054.665	384.761.995	134.100.000	22.522.180	268.888.959.110	311.981.967 950
10	Abruzzo	94.708.050.790	4.969.319.000	2.176.268.730	2.231.247.720	116.763.850	91.200.000	9.130.050	104.301.980.140	121.017.751 405
11	Molise	34.970.327.485	—	1.868.010.100	231.866.880	17.995.535	35.500.000	3.374.425	37.127.074.425	43.077.179 670
12	Campania	397.004.946.480	22.910.438.000	5.050.961.985	3.745.488.245	384.288.650	209.600.000	38.255.825	429.343.979.185	498.152.024 600
13	Puglia	278.019.083.095	11.865.473.000	4.114.816.645	4.736.319.355	252.849.510	216.600.000	26.790.980	299.231.932.585	347.187.803 755
14	Basilicata	68.833.573.655	—	2.093.172.590	731.376.070	37.929.240	61.700.000	6.637.090	71.764.388.645	83.265.581 050
15	Calabria	189.575.839.170	855.429.000	3.039.838.515	1.711.896.800	159.854.065	155.600.000	18.270.395	195.516.790.945	226.850.940.590
	Totali	2.828.076.184.000	204.640.211.000	48.233.093.475	60.213.510.790	2.977.136.940	1.552.000.000	272.000.000	3.145.964.136.205	3.650.146.464.000

PROSPETTO 3

FONDO COMUNE 1982

DETERMINAZIONE QUOTA ANNUALE NETTA

Numero d'ordine	REGIONI	Fondo comune quota annuale (A)	Trattenuta fondo trasporti (B)	Trattenuta per avanzo di amm.ne opere universitarie (C)	Quota netta annuale A — (B+C)
1	Piemonte	309.594.118.580	39.941.023.665	2.943.669.417	266.709.425.498
2	Lombardia	542.509.806.405	108.690.000.000	—	433.819.806.405
3	Veneto	288.157.746.330	36.700.000.000	917.763.273	250.539.983.057
4	Liguria	119.915.201.510	9.842.000.000	1.710.934.875	108.362.266.635
5	Emilia-Romagna	287.132.937.580	21.300.000.000	895.498.678	264.937.438.902
6	Toscana	255.568.645.050	30.546.717.075	—	225.021.927.975
7	Umbria	87.327.242.550	1.982.682.950	749.544.582	84.595.015.018
8	Marche	128.407.516.975	16.585.540.792	398.184.618	111.423.791.565
9	Lazio	311.981.967.950	1.800.000.000	2.217.452.252	307.964.515.698
10	Abruzzo	121.017.751.405	16.283.087.366	—	104.734.664.039
11	Molise	43.077.179.670	5.291.000.000	—	37.786.179.670
12	Campania	498.152.024.600	104.545.491.000	22.275.583.771	371.330.949.829
13	Puglia	347.187.803.755	54.081.728.096	—	293.106.075.659
14	Basilicata	83.265.581.050	10.999.995.000	—	72.265.586.050
15	Calabria	226.850.940.590	17.400.000.000	511.735.932	208.939.204.658
	Totali	3.650.146.464.000	475.989.265.944	32.620.367.398	3.141.536.830.658

PROSPETTO 4

FONDO COMUNE ANNO 1982

RIPARTIZIONE QUOTE BIMESTRALI NETTE

Numero d'ordine	REGIONI	1° bimestre	2° bimestre	3° bimestre	4° bimestre	5° bimestre	6° bimestre	Totale devoluzione netta
1	Piemonte	44.451.570.000	44 451.570.000	44 451.570.000	44.451.570.000	44.451.570.000	44.451.575.498	266.709.425.498
2	Lombardia	72.303.301.000	72.303.301.000	72 303.301 000	72.303.301.000	72.303.301.000	72.303.301.405	433.819.806.405
3	Veneto	41.756.663.000	41 756 663.000	41 756 663 000	41.756.663.000	41.756.663.000	41.756.668.057	250.539.983.057
4	Liguria	18.060.377.000	18 060.377.000	18 060 377 000	18.060.377.000	18.060.377.000	18.060.381.635	108.362.266.635
5	Emilia-Romagna	44.156.239.000	44 156.239.000	44 156.239 000	44.156.239.000	44.156.239.000	44.156.243.902	264.937.438.902
6	Toscana	37.503.654.000	37 503.654.000	37.503 654 000	37.503.654.000	37.503.654.000	37.503.657.975	225.021.927.975
7	Umbria	14.099.169.000	14 099.169.000	14 099 169 000	14.099.169.000	14.099.169.000	14.099.170.018	84.595.015.018
8	Marche	18.570.631.000	18.570.631.000	18 570 631 000	18.570.631.000	18.570.631.000	18.570.636.565	111.423.791.565
9	Lazio	51.327.419.000	51.327.419.000	51.327 419 000	51.327.419.000	51.327.419.000	51.327.420.698	307.964.515.698
10	Abruzzo	17.455.777.000	17 455.777.000	17 455 777 000	17.455.777.000	17.455.777.000	17.455.779.039	104.734.664.039
11	Molise	6.297.696.000	6.297.696.000	6 297 696 000	6.297.696.000	6.297.696.000	6.297.699.670	37.786.179.670
12	Campania	61.903.658.000	61 903.658.000	61 903 658 000	61.903.658.000	61.903.658.000	61.812.659.829	371.330.949.829
13	Puglia	48.851.012.000	48 851.012.000	48 851 012 000	48.851.012.000	48.851.012.000	48.851.015.659	293.106.075.659
14	Basilicata	12.044.264.000	12 044.264.000	12 044.264 000	12.044.264.000	12.044.264.000	12.044.266.050	72.265.586.050
15	Calabria	34.823.200.000	34 823.200.000	34 823 200 000	34.823.200.000	34.823.200.000	34.823.204.658	208.939.204.658
	A) Totali netti	523.604.630.000	523.604.630.000	523.604.630.000	523.604.630.000	523.604.630.000	523.513.630.658	3.141.536.830.658
	Trattenta Fondo trasporti							475.989.265.944
	Trattenuta per avanzi di amministrazione opere universit.							32.620.367.398
	B) Totali lordi							3.650.146.464.000

(5763)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 ottobre 1982.

Costituzione della riserva naturale orientata « Quarto Santa Chiara ».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968;

Visti gli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo, esteso Ha 485 circa, e costituito dal Quarto Santa Chiara, incluso, per la sua notevole importanza botanica, nel « Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia » redatto dal « Gruppo di lavoro per la Conservazione della natura della Società botanica italiana » nel 1971, nonché da formazioni forestali contigue di faggio e cerro governate sia ad alto fusto che a ceduo.

Considerato che per l'incremento e il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zona di riserva naturale, come concepito dalle organizzazioni ed enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.C.N.);

Visto che a tale fine sono stati individuati in varie sedi territori che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretando formalmente la loro conservazione;

Tenuto conto che la « Tenuta Quarto Santa Chiara », in comune di Palena, provincia di Chieti, di proprietà dell'Azienda patrimoni riuniti ex economali è stata affidata alla Azienda di Stato per le foreste demaniali che ha provveduto ad approntare il piano di gestione naturalistica di detto comprensorio;

Accertato che la tenuta Quarto Santa Chiara riveste un rilevante interesse naturalistico non solo floristico e forestale ma anche faunistico sia per le popolazioni di uccelli propri delle zone umide che di uccelli e mammiferi tipicamente forestali, tra cui, sia pure saltuariamente, l'orso bruno ed il lupo appenninico;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978 e n. 303 del 5 novembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Appurato che le attività della pastorizia e del taglio dell'erba, esercitate nelle zone più idonee e nelle modalità più opportune, non contrastano con le finalità della riserva naturale;

Decreta:

Art. 1.

La tenuta « Quarto Santa Chiara » è costituita in riserva naturale orientata secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 485 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché, dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostituzione di ambienti naturali nonché per esercitarvi la pastorizia e la zootecnia nelle modalità consentite secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo « habitat », nonché la gestione del territorio competono al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, con decreti 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Riserva Naturale Orientata
QUARTO DI S. CHIARA
Comune di Palena (CH)

(5872)

DECRETO 6 novembre 1982.

Riduzione della gradazione alcoolica degli spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce disposizioni specifiche per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed, in particolare, l'art. 8, paragrafo 5;

Visto il regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente disposizioni sui vini a denominazione di origine controllata;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica concernenti il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi a vini di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

Considerato che i vini a denominazione di origine controllata nel tipo spumante possono essere ritenuti, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 358/79 sopracitato, vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerato che l'andamento eco-climatico della corrente annata di produzione 1982 ha determinato le condizioni necessarie per l'applicazione nella produzione dei vini spumanti in discorso delle norme che consentono la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla loro produzione ai valori previsti nelle rispettive zone viticole C1B, C2 e C3 di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79, ai sensi del secondo comma dell'art. VII del regolamento (CEE) n. 338/79;

Considerato che per l'elaborazione dei vini spumanti i parametri sopra citati relativi al titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve rispondono anche ad effettive esigenze tecnologiche, avuto riguardo ai rapporti che si determinano con i valori dell'acidità fissa;

Ritenuta l'opportunità di applicare a tutti i vini a denominazione di origine controllata prodotti nell'annata 1982, nei rispettivi tipi spumanti, le norme sopracitate, in attesa di provvedere ad attuare una regolamentazione specifica a ciascuno di essi nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le uve derivanti dalla vendemmia 1982 e destinate alla produzione dei tipi spumanti di vini a denominazione di origine controllata, riconosciuti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, debbono assicurare, in deroga a quanto previsto da ciascun disciplinare di produzione, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a quello previsto dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 per le rispettive zone viticole.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1982 devono presentare, compreso l'alcool contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10% vol.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1982 e derivanti da uve di vitigni aromatici devono presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 6% vol. ed un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 10% vol.

Art. 3.

I produttori di uve della vendemmia 1982 provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono tenuti a:

dichiarare esplicitamente e separatamente nella denuncia delle uve previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il quantitativo di uve destinate alla produzione di mosti o di vini da spumantizzare per ottenere vini a denominazione di origine controllata di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

vendemmiare separatamente le uve di cui trattasi.

Art. 4.

Le uve dichiarate ai sensi e per gli effetti del precedente art. 3 devono essere vinificate separatamente e destinate esclusivamente alla produzione dei tipi spumanti dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata, fermo restando che qualsiasi diversa eventuale destinazione fa decadere il diritto all'uso della denominazione di origine stessa e della qualifica di vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate.

Art. 5.

Sui recipienti contenenti mosti o vini aventi i requisiti di cui al presente decreto, destinati alla spumantizzazione, devono essere apposte, ben visibili, indelebili ed inamovibili, le indicazioni relative alla denominazione del prodotto, alla sua destinazione, al quantitativo ed al titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 6.

Gli elaboratori di vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti, interessati all'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, sono

tenuti a denunciare sollecitamente e comunque non oltre il termine ultimo del periodo vendemmiale al competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi i quantitativi di mosti o di vini detenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5876)

DECRETO 18 novembre 1982.

Istituzione della riserva naturale di popolamento animale « Dune e isole della Sacca di Gorino ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 1 della cennata convenzione;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Vista la particolare importanza naturalistica del biotopo, esteso per Ha 479 circa, formato da dune ricoperte da vegetazione psammofila e da scanni semisommersi con vegetazione alofilo-igrofila di notevole interesse scientifico e costituente una stazione di notevole importanza per la sosta, la nidificazione e lo svernamento di diverse specie di ciconiformi, anseriformi e caradriformi, ubicato in provincia di Ferrara, comune di Goro:

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1978 e n. 303 del 5 novembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere favorevole espresso dall'amministrazione provinciale di Ferrara comunicato con nota n. 2923 del 3 aprile 1982;

Considerato che detto biotopo costituisce un ambiente di notevole importanza per Garzetta, Airone rosso, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Beccapesci, Sterna comune, Mignattino, Gufo di palude e Martin pescatore, tutte specie comprese nell'allegato I della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee in data 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli Stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Considerato che le specie di uccelli sopraconsiderati, più altre come il Tarabusino, la Rondine di mare e il Fraticello, sono tutte comprese nell'Allegato II della convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, recepita con legge 5 agosto 1981 n. 503, in vigore in Italia dal 1° giugno 1982, che prescrive che gli Stati membri proteggano in modo adeguato gli ambienti importanti per le specie di piante e di animali degli allegati I e II nonché per le specie migratrici;

Considerato che detto biotopo è compreso nel « Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia », realizzato dal gruppo di lavoro per la conservazione della natura della Società botanica italiana nel 1971;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo costituito dalle dune e dalle isole della Sacca di Gorino è dichiarato riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superfice di Ha 479 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per ricostituzione di equilibri naturali, nonché per l'esercizio della pesca professionale nelle forme consentite dalle vigenti leggi, da parte degli aventi diritto.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, compete al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreti in data 13 febbraio 1978 e 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Nell'ambito del rispetto della riserva naturale e delle finalità da essa perseguite, sono fatte salve le competenze riguardanti il demanio marittimo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara
scala 1:40.000
Riserva Naturale di popolamento animale
delle dune e delle isole della Sacca di
Gorino
Ha 479.00,00
SACCA DI GORINO
mare
adriatico
DI GORINO

(5875)

DECRETO 29 novembre 1982.

Attuazione del regime comunitario dell'aiuto alla produzione di olio di oliva per la campagna 1982-83 e successive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, un regime di aiuto alla produzione di olio di oliva ottenuto con olive raccolte nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, recante disposizioni attuative del regime di aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1981-82 e successive;

Visto il proprio decreto 3 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 17 agosto 1982, con il quale vengono approvati i modelli concernenti la denuncia-domanda di aiuto ed il registro standardizzato di lavorazione delle olive validi a partire dalla campagna 1982-83;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1982, recante modalità e termini per la presentazione della domanda di ammissione delle associazioni di produttori olivicoli al regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82 per la campagna 1982-83;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2959/82 del 4 novembre 1982 e n. 2965/82 del 5 novembre 1982 con i quali vengono fissate rispettivamente le norme generali e le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1982-83;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, recante disposizioni attuative di norme della citata legge n. 689/81;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8 e le norme ivi richiamate;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative del citato regime comunitario di aiuto alla produzione di olio d'oliva a partire dalla campagna di commercializzazione 1982-83;

Decreta:

Art. 1.

Fonti normative

L'attuazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva, previsto dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, è disciplinata dalle norme recate dal decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8 e dalle norme ivi richiamate, nonché dalle disposizioni contenute e richiamate nel presente decreto e successive modificazioni ed integrazioni, adottate in applicazione della normativa comunitaria valida per le diverse campagne di commercializzazione.

Art. 2.

Qualità di olio ammissibile all'aiuto

L'aiuto comunitario di cui al precedente art. 1 viene concesso per l'olio di cui al punto 1 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 136/66 e per l'olio di sansa di oliva.

La quantità di olio di sansa ammissibile all'aiuto è determinata secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.

Per la campagna 1982-83 la quantità di cui al precedente comma è determinata, ai termini dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2965/82 della commissione del 5 novembre 1982, nella misura dell'8% del quantitativo di olio vergine per il quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

Art. 3.

Criteri generali di determinazione dell'aiuto

Per gli olivicoltori aderenti ad associazioni ed organizzazioni di cui al successivo art. 5 l'aiuto è determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotta presso un frantoio riconosciuto.

Per gli altri olivicoltori l'aiuto è determinato applicando al numero degli olivi in produzione le rese in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E. per le varie zone di produzione.

Art. 4.

Denuncia-domanda dei produttori non associati

I produttori non aderenti ad associazioni od organizzazioni di cui al successivo art. 5, che intendono conseguire l'aiuto alla produzione di olio di oliva, debbono presentare, ai sensi e nei termini previsti dalla normativa comunitaria, le denuncia di coltivazione unica per le superfici investite ad olivi al 31 ottobre 1978 e ricadenti nel territorio di una stessa provincia.

Per la campagna 1982-83 la denuncia di coltivazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 1983.

Detta denuncia di coltivazione, che vale anche come domanda di aiuto, deve essere redatta su apposito modello, conforme al fac-simile *A* allegato al decreto ministeriale 3 agosto 1982 specificato in premessa, e firmata per esteso dall'interessato il quale se, analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia il segno di croce, convalidato dalle firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Alla denuncia di coltivazione devono essere allegati:

per ogni partita di olive molite, la dichiarazione di avvenuta disoleazione delle olive — che in seguito sarà denominata modello *F* — redatta su modello conforme al fac-simile *B* allegato al menzionato decreto ministeriale 3 agosto 1982;

lo stato di famiglia del denunciante se persona fisica, dal quale deve risultare, tra l'altro, la residenza, il luogo e la data di nascita;

la documentazione prescritta dal successivo art. 8 per le olive vendute e dall'art. 14 per le olive molite presso un frantoio non riconosciuto;

la certificazione catastale o documentazione equivalente;

la scheda di cui al terzo comma dell'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 3 agosto 1982, prevista per la realizzazione dello schedario olivicolo nazionale.

La denuncia di coltivazione, debitamente compilata in tutte le parti concernenti i produttori non associati e corredata dalla documentazione di cui al precedente quarto comma, deve essere presentata ai competenti uffici provinciali nelle cui rispettive circoscrizioni territoriali ricadono le superfici sulle quali sono state raccolte le olive, per la campagna 1982-83:

agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Calabria, Sicilia;

agli uffici provinciali degli enti di sviluppo agricolo delle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sardegna;

alle amministrazioni provinciali della Toscana;

agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per la regione Campania;

all'assessorato all'agricoltura e agriturismo delle province autonome del Trentino-Alto Adige;

alle sezioni alimentazione dei servizi decentrati agricoltura foreste e alimentazione della regione Marche.

Art. 5.

Denuncia-domanda di produttori associati

I produttori olivicoli aderenti ad organizzazioni riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, che intendono ottenere l'aiuto alla produzione determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotta, devono presentare per il tramite della propria organizzazione una denuncia-domanda di aiuto in forma unica per le superfici investite ad olivi alla data del 31 ottobre 1978 e ricadenti nel territorio di una stessa provincia, non appena ultimata la molitura di tutte le olive e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa comunitaria.

Per la campagna 1982-83 sono ammessi a beneficiare dell'aiuto determinato secondo il criterio di cui al precedente comma i produttori olivicoli che aderiscono ad associazioni di olivicoltori costituite e riconosciute ai termini del decreto ministeriale 2 novembre 1982 indicato in epigrafe, adottato in applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 del Consiglio del 4 novembre 1982 — in appresso denominate organizzazioni riconosciute — e che presentano alla propria organizzazione la denuncia domanda di aiuto entro il 30 giugno 1983. A tale scopo le organizzazioni riconosciute sono tenute ad istituire un registro nel quale devono essere protocollate in ordine cronologico le denunce-domande.

Alla denuncia-domanda, redatta in duplice copia sullo stesso modello e con le stesse modalità previste per i produttori non associati, compilata in tutte le voci riguardanti i produttori associati, devono essere allegati:

per ogni partita di olive molite il modello *F*, rilasciato da un frantoio riconosciuto;

lo stato di famiglia del produttore se persona fisica, da cui deve risultare, tra l'altro, la residenza, il luogo e la data di nascita;

la documentazione prescritta dal successivo art. 8 per le olive vendute ed, eventualmente, la documentazione di cui all'art. 14 relativa alle olive molite presso un frantoio non riconosciuto;

la scheda di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 1982 prevista per la realizzazione dello schedario olivicolo nazionale.

Ogni organizzazione riconosciuta è tenuta a presentare mensilmente, agli uffici competenti per territorio di cui al precedente articolo, una denuncia-domanda di aiuto, in forma unica ed in duplice copia, per conto dei propri associati per i quali siano state molite tutte le olive prodotte e siano state completate tutte le verifiche prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale.

Entro e non oltre la fine di ogni campagna di commercializzazione le organizzazioni riconosciute devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — che in appresso sarà denominata con la sola sigla AIMA — il numero dei soci per i quali, alla suddetta data, non siano state eventualmente ultimate le verifiche di cui al precedente comma.

La denuncia-domanda in forma unica, presentata dalle organizzazioni riconosciute, deve essere accompagnata da una nota riepilogativa nella quale vanno riportate le generalità complete di ogni socio, l'ubicazione dell'azienda e, previa apposita verifica, la quantità di olio prodotto, comprensiva della relativa quota forfettaria di olio di sansa. La nota riepilogativa, firmata dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, deve recare altresì la dichiarazione che per le domande di aiuto presentate dagli olivicoltori inclusi nella nota sono state espletate le verifiche previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

I nominativi dei soci che chiedono l'aiuto per l'olio prodotto con olive raccolte in oliveti condotti in affitto o in uso gratuito devono essere chiaramente segnalati ed individuabili nella nota riepilogativa oppure formare oggetto di apposita nota.

Per ammettere al trattamento previsto per i produttori associati gli olivicoltori che hanno aderito, per la campagna 1982-83, posteriormente alla data del 30 novembre 1982, ad una organizzazione riconosciuta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 1982, occorre denunciare agli uffici provinciali indicati nel precedente art. 3, entro il 30 aprile 1983, il numero assegnato ai nuovi soci nell'apposito libro sociale e dichiarare che l'iscrizione a socio è avvenuta entro e non oltre il 31 marzo 1983.

Entro il 30 aprile 1983 le organizzazioni riconosciute devono comunicare all'AIMA l'elenco complessivo dei rispettivi soci che, per la campagna 1982-83, presentano la domanda di aiuto per la prima volta loro tramite.

La certificazione catastale o documentazione equivalente di cui agli articoli 1, lettera *f*), e 2, lettera *d*), del decreto ministeriale 2 novembre 1982 deve essere acquisita entro i previsti termini dalle organizzazioni riconosciute ed esibita ad ogni richiesta dell'amministrazione pubblica, ivi compresa la certificazione catastale o documentazione equivalente acquisita nelle precedenti campagne.

Art. 6.
Controfirma del modello F

Il modello *F* deve essere controfirmato dal produttore, associato e non, o al momento della consegna, da un suo incaricato o dall'acquirente delle olive.

Al momento della presentazione della denuncia-domanda di aiuto il modello *F* deve essere comunque controfirmato dal produttore interessato.

Art. 7.
Non validità delle denunce di coltivazione presentate in precedenti campagne

Non viene esercitata nel territorio della Repubblica la facoltà attribuita ai Paesi membri dall'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2965/82, di considerare come valide, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1982-83, le denunce di coltivazione presentate in campagne precedenti.

Art. 8.
Olive vendute

Per l'olio ricavato dalle olive vendute da parte di olivicoltori associati ad organizzazioni riconosciute l'aiuto è determinato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotta soltanto se la vendita è stata effettuata direttamente ad un frantoio riconosciuto.

In tutti gli altri casi di vendita delle olive, anche parziale o sull'albero, da parte di olivicoltori associati e non, l'aiuto è determinato, per l'intera produzione di olio e non soltanto per l'olio ricavato dalle olive vendute, secondo il criterio di cui al secondo comma del precedente art. 3.

I produttori olivicoli non aderenti ad organizzazioni riconosciute sono tenuti, per le olive vendute, ad allegare alla denuncia-domanda, per ogni partita venduta, una loro dichiarazione attestante le generalità e l'indirizzo dell'acquirente, nonché copia della fattura o di un documento equivalente. L'avvenuta disoleazione deve essere dimostrata mediante la presentazione del relativo modello *F* rilasciato da un frantoio riconosciuto.

Per gli olivicoltori membri di organizzazioni riconosciute, che hanno venduto le olive direttamente ad un frantoio riconosciuto, devono essere annotate sul modello *F*, allegato alla denuncia-domanda prodotta dall'organizzazione di appartenenza, oltre le quantità di olio effettivamente ottenute, anche l'indicazione che trattasi di olive acquistate dal frantoio stesso.

La denuncia-domanda corredata dalla copia della fattura o di un documento equivalente, deve essere compilata anche nelle voci concernenti le quantità di olive vendute e di olio ricavato, nonché il numero delle fatture e dei modelli *F* relativi alle singole partite di olive vendute direttamente al frantoio.

Nel caso che le olive siano state vendute, in tutto o in parte, sull'albero o ad acquirenti diversi da un frantoio riconosciuto, i soci che hanno effettuato tali vendite dovranno allegare alla denuncia-domanda di aiuto gli stessi documenti e dati richiesti per le olive vendute dagli olivicoltori non associati.

Non può essere riconosciuto il diritto all'aiuto per le olive vendute qualora la denuncia-domanda non risulti completamente corredata dalla documentazione sopra descritta.

Art. 9.
Cooperative di olivicoltori

I produttori olivicoli soci di cooperative non aderenti ad organizzazioni riconosciute devono presentare la denuncia di coltivazione, avente anche valore di domanda di aiuto, entro il previsto termine ultimo del 30 giugno di ogni anno, secondo le modalità previste dal precedente art. 4 per i produttori non associati.

I produttori di cui al precedente comma possono, tuttavia, presentare la denuncia di coltivazione — in forma unica — per il tramite delle cooperative alle quali sono associati, secondo le stesse modalità previste dal precedente art. 4.

Il rappresentante legale della cooperativa, nell'autenticare la firma dei soci sulle denunce, si rende garante della veridicità dei dati e degli elementi in esse contenuti e ad esse allegati. In questo caso l'aiuto, determinato con l'osservanza delle norme comunitarie riguardanti i produttori non associati alle organizzazioni riconosciute, è disposto a favore delle cooperative, che corrisponderanno ai rispettivi aderenti l'importo a ciascuno liquidato dagli uffici preposti alla istruttoria ed alla liquidazione delle domande di aiuto.

Le cooperative aderenti ad una organizzazione riconosciuta possono presentare, tramite quest'ultima con scadenza anche non mensile una denuncia-domanda per conto di tutti i soci, in forma unica, a firma del legale rappresentante e contenente per ciascun produttore i dati richiesti alle singole voci dell'allegato *A* del decreto ministeriale 3 agosto 1982, unitamente ai modelli *F* riguardanti le olive molite presso frantoi della cooperativa interessata ed ai modelli *F* relativi ad eventuali moliture effettuate presso frantoi riconosciuti diversi da quelli della cooperativa stessa.

Le cooperative aderenti ad un'organizzazione riconosciuta, che praticano la lavorazione delle olive in forma collettiva, e non partitaria, con periodica ripartizione tra i soci dell'olio prodotto, possono presentare i fogli del registro al momento della presentazione della denuncia-domanda di aiuto e comunque non oltre il 30 giugno 1982.

Le cooperative di cui ai due ultimi precedenti commi che esercitano anche il servizio di molitura per conto di terzi, dovranno istituire una doppia contabilità, consistente nella tenuta di due distinti registri standardizzati di lavorazione, di cui uno riguarderà esclusivamente le lavorazioni effettuate per conto di terzi.

Art. 10.
Riconoscimento dei frantoi

Ai fini dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, calcolato in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto, la dichiarazione di avvenuta molitura delle olive (modello *F*) può essere rilasciata esclusivamente dai frantoi riconosciuti conformemente alla relativa disciplina comunitaria.

Sono da considerarsi riconosciuti i frantoi che hanno ottenuto, debitamente vistato, il registro standardizzato di lavorazione tramite il competente ispettorato provinciale dell'alimentazione o ufficio da questo derivato e che nel corso della campagna di molitura non sono interessati da provvedimenti di revoca del riconoscimento adottati da questo Ministero sulla base delle risultanze dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per la campagna 1982-83 per essere riconosciuti i frantoi devono soddisfare alle condizioni previste dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2959/82.

Per la campagna 1982-83 le partite di olive molite anteriormente alla data di rilascio del registro di lavorazione devono essere riportate sul registro stesso, indicando la esatta data dell'avvenuta molitura, a condizione che sia stato preventivamente depositato presso l'ufficio competente l'elenco delle relative lavorazioni.

Art. 11.

Corresponsione dell'anticipo sull'aiuto

L'AIMA è autorizzata ad anticipare alle organizzazioni riconosciute, per conto dei rispettivi produttori associati, una quota dell'aiuto non superiore alla misura prevista dalla normativa comunitaria.

Per la campagna 1982-83 l'anticipo dell'aiuto non potrà superare l'importo che si ottiene applicando le rese in olive ed in olio, fissate dalla commissione C.E.E., al numero degli olivi in produzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2959/82.

Art. 12.

Verifica delle produzioni denunciate

La domanda unica di aiuto deve essere presentata dalle organizzazioni riconosciute dopo che per ogni singolo produttore sia stata verificata la quantità di olio oggetto di domanda, controllando in particolare la compatibilità e la corrispondenza di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2959/82.

Nei casi di impossibilità ad accertare la suddetta compatibilità, anche a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2965/82, o la corrispondenza delle produzioni dichiarate in domanda con quelle risultanti dal registro di lavorazione, le relative pratiche devono essere trasmesse ai competenti uffici provinciali, i quali provvederanno a determinare il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto tenuto conto delle rese in olive ed in olio fissate dalla commissione C.E.E. per le rispettive zone di produzione.

In nessun caso la denuncia-domanda presentata ad una organizzazione riconosciuta può essere ritirata e ripresentata tramite un'altra organizzazione riconosciuta.

Art. 13.

Controllo delle denuncie coltivazione

Gli accertamenti di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2959/82 devono essere effettuati per tutti i produttori associati mediante la acquisizione della certificazione catastale o altra documentazione ufficiale equivalente — con esclusione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio — nonché attraverso sopralluoghi aziendali, qualora se ne presenti la necessità.

Se dai suddetti controlli non risultano provati gli elementi indicati nella denuncia, le corrispondenti pratiche vanno trasmesse ai rispettivi uffici istruttori per gli adempimenti e le determinazioni di competenza previste dalle vigenti disposizioni legislative specificate al precedente art. 1.

Per gli olivicoltori non associati, a favore dei quali non può essere corrisposto l'anticipo dell'aiuto, i controlli previsti dal presente articolo sono svolti dai competenti uffici istruttori.

Art. 14.

Controllo sull'attività e contabilità dei frantoi riconosciuti

I controlli, previsti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, sull'attività di lavorazione delle olive e sulla relativa contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti, sono esercitati dall'AIMA, dai nuclei centrali di accertamento e dagli uffici istruttori nonché, nel corso del periodo di attività dei frantoi, dalle organizzazioni di olivicoltori riconosciute limitatamente agli stabilimenti di molitura segnalati dal Ministero dell'agricoltura.

Qualora dai controlli effettuati dalle organizzazioni riconosciute dovesse risultare constatata anche una sola delle irregolarità previste dalla normativa comunitaria e, per la campagna 1982-83, dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2965/82, le organizzazioni interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione, entro quindici giorni dall'avvenuta effettuazione del controllo e comunque non oltre il 31 maggio 1983, al Ministero dell'agricoltura ed al competente ufficio istruttore, il quale provvederà ad esperire in caso di rilevate irregolarità, ulteriori necessari accertamenti.

Le risultanze degli accertamenti svolti dall'AIMA e dagli uffici istruttori, fatto salvo ogni altro adempimento di rispettiva competenza, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dell'agricoltura, unitamente alle eventuali proposte di revoca o di diniego del riconoscimento dei frantoi interessati.

Il provvedimento di revoca o di diniego del riconoscimento viene adottato, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, dal Ministero dell'agricoltura con effetto a decorrere dalla data di notifica al frantoio del provvedimento stesso.

Qualora i controlli di cui al precedente comma evidenziano irregolarità nell'attività e nella contabilità di magazzino di un frantoio riconosciuto, la determinazione del quantitativo di olio da ammettere all'aiuto è effettuata in conformità di quanto previsto dalla normativa comunitaria e, per la campagna 1982-83, dall'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2965/82.

Art. 15.

Ulteriore caso di determinazione forfettaria dell'aiuto

Il criterio di determinazione di cui al secondo comma del precedente art. 3 viene applicato anche per gli olivicoltori, associati e non, che hanno fatto molire le proprie olive presso un frantoio non riconosciuto.

In quest'ultimo caso la denuncia-domanda di aiuto deve contenere l'indicazione del frantoio non riconosciuto ed essere corredata dai seguenti documenti integrativi:

a) certificazione catastale o altra documentazione ufficiale, ad esclusione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, comprovante la titolarità del diritto all'aiuto e la consistenza dell'oliveto interessato;

b) documentazione da cui risulti provata la manodopera impiegata nella coltivazione dell'oliveto o l'impiego di mezzi meccanici o di altri mezzi nella raccolta delle olive.

Art. 16.

Sanzioni

Fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 del decreto-legge del 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, a carico degli olivicoltori associati, nei confronti dei quali viene accertata una delle discordanze di cui all'art. 13, lettere *a*) e *b*), del regolamento (CEE) n. 2959/82, sarà comminata l'esclusione, per la campagna 1983-84, dal diritto all'aiuto determinato in funzione della effettiva quantità di olio prodotto.

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del citato decreto-legge n. 1051/67, sono applicate dal prefetto a termine degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, in conformità dei principi, criteri e modalità previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17.

Nuclei di accertamento

Sono confermati i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole istituiti ai termini dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, dal decreto ministeriale 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974 e dal decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

A parziale modifica dei decreti di cui al primo comma, i nuclei provinciali sono costituiti da almeno due dipendenti regionali o di enti ed uffici incaricati dell'istruttoria delle domande di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Ai componenti dei nuclei suddetti, muniti di apposita tessera, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura, è attribuito il compito di eseguire i controlli assegnati dalle norme comunitarie agli Stati membri e quelli previsti dalle vigenti norme legislative ed amministrative nazionali riguardanti l'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva.

A tale scopo sono autorizzati a visitare aziende olivicole di soci e non soci di organizzazioni di produttori che hanno presentato o per i quali è stata presentata domanda di aiuto, uffici di detti enti, nonché stabilimenti di molitura delle olive da chiunque gestiti.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'AIMA nei limiti da questa stabiliti.

Art. 18.

Rese in olive ed in olio

Ai fini della fissazione delle rese forfettarie in olive ed in olio da parte della commissione C.E.E., le commissioni provinciali olio devono fare pervenire al Ministero dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione, per ogni zona olivicola omogenea, i seguenti dati:

a) delimitazione geografica della zona;

b) stima della superfice olivicola;

c) stima del numero medio di olivi per ettaro in coltura specializzata;

d) produzione media di olive per albero;

e) produzione media di olio per 100 kg di olive.

Art. 19.

Contabilità delle organizzazioni riconosciute

Le organizzazioni riconosciute sono tenute a presentare al Ministero dell'agricoltura entro il 31 maggio di ogni anno la contabilità concernente l'impiego delle somme derivanti dalle trattenute operate, a norma della regolamentazione comunitaria, sull'aiuto pagato ai rispettivi soci per la precedente campagna di commercializzazione.

Le somme di cui al precedente comma sono utilizzate per attività svolte come prestazioni di servizio per conto della pubblica amministrazione in attuazione della normativa comunitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5944)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 ottobre 1982.

Norme per l'applicazione della legge 10 giugno 1982, n. 361, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 361, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Ritenuto necessario emanare le norme applicative ed esplicative della predetta legge;

Vista la proposta della commissione interministeriale di cui all'art. 9 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Col termine « legge » viene indicata la legge 10 giugno 1982, n. 361.

Ai fini della applicazione dell'art. 1 della legge si considerano:

a) *lavori di trasformazione*: quelli che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali delle unità di cui all'art. 2 della legge;

b) *lavori di modificazione*: quelli che variano alcune parti delle unità le cui caratteristiche restano sostanzialmente immutate;

c) *lavori di grande riparazione*: quelli necessari per rimettere in efficienza le unità, il cui importo sia non inferiore ai limiti appresso indicati:

a) unità fino a 3000 t.s.l. . . . L. 300.000.000
b) unità da 3001 a 5000 t.s.l. . » 500.000.000
c) unità da 5001 a 10.000 t.s.l. » 750.000.000
d) unità oltre 10.000 t.s.l. . . . » 1.000.000.000

Sono esclusi dai benefici i lavori di periodica riclassifica.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Le imprese che intendono ottenere l'ammissione ai benefici della legge devono presentare, per ciascuna iniziativa, domanda al Ministero della marina mercantile.

Nella domanda devono essere indicati:

a) elementi di individuazione della ditta o ragione sociale e codice fiscale;

b) tipo, stazza lorda effettiva o presunta, caratteristiche principali dell'unità;

c) prezzo dei lavori;

d) cantiere che effettua i lavori e date presunte di inizio e fine lavori;

e) per l'acquisto di navi all'estero, oltre a quanto richiesto ai punti *a*) e *b*), devono essere specificati il paese di provenienza, il prezzo di acquisto, la stazza lorda e la data di prima immatricolazione.

Le imprese devono, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione e se abbiano richiesto o ottenuto direttamente, o indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalità, da parte dello Stato o altri enti in Italia e all'estero.

La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti elementi e documenti:

a) per le nuove costruzioni:

contratto di costruzione o di prima vendita oppure dichiarazione del cantiere che effettua i lavori in proprio;

piani generali;

specifica tecnica della costruzione con indicazione del peso dell'unità scarica e asciutta, ripartito in scafo, allestimento e apparato motore;

prezzo presunto delle eventuali forniture o attrezzature fuori contratto connesse o pertinenti alla commessa;

b) per i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione:

contratto di commessa dei lavori o, in mancanza, copia degli ordinativi dei lavori da eseguire sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere o copia delle fatture di spesa;

descrizione tecnica dei lavori con allegati, limitatamente ai lavori di trasformazione, i relativi disegni illustrativi;

distinta dei quantitativi del materiale da impiegare e della mano d'opera occorrente ripartita per scafo, allestimento e apparato motore, sottoscritta dall'esecutore delle opere;

certificato di iscrizione dell'unità nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione;

c) acquisto all'estero di cui all'art. 4 della legge:

certificato dell'autorità marittima straniera attestante la stazza lorda e la data di prima immatricolazione, o, in sostituzione, copia dei certificati da cui risultano i suddetti elementi;

copia del certificato di classe;

copia dell'atto di vendita;

copia del piano generale.

Qualora l'impresa non sia in grado di documentare la data esatta di prima immatricolazione della nave, ma soltanto l'anno oppure solo l'anno e il mese, la data stessa è convenzionalmente stabilita alla fine dell'anno o del mese indicati per il calcolo dei tre anni di età e all'inizio dell'anno o del mese indicati per il calcolo dei dieci anni.

Le imprese devono, altresì, presentare una relazione sul progettato impiego dell'unità.

Nel caso di documenti redatti in lingua estera gli stessi devono essere esibiti con traduzione giurata in lingua italiana.

Il Ministero della marina mercantile può richiedere altri elementi o documenti istruttori.

L'ammissibilità viene dichiarata con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 3.

Concessione del contributo su fidejussione

Ai fini della emanazione del provvedimento di concessione del contributo di cui al quinto comma dell'art. 3 della legge, le imprese interessate devono far pervenire al Ministero della marina mercantile la seguente documentazione, in aggiunta a quella di cui allo art. 2:

certificato del R.I.Na. attestante la data di inizio dei lavori;

fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo a copertura di tutte le somme di cui l'amministrazione potrà richiedere il recupero ai sensi della legge.

Art. 4.

Determinazione definitiva del contributo

Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di determinazione definitiva del contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge, le imprese interessate devono far pervenire al Ministero della marina mercantile i seguenti documenti:

certificato del R.I.Na. da cui risulti la data di inizio dei lavori, qualora non sia stato già presentato ai sensi del precedente art. 3;

certificato del R.I.Na. da cui risulti la data di raggiungimento del 25 % dei lavori;

certificato del R.I.Na. da cui risulti la data di ultimazione dei lavori;

certificato del R.I.Na. da cui risulti il peso della nave scarica ed asciutta suddiviso in scafo, allestimento ed apparato motore;

certificato del R.I.Na. attestante la più alta classe per le navi e la navigabilità per le altre unità;

certificato di iscrizione nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione;

contratti relativi ad eventuali aggiunte e/o varianti nonché copia delle fatture delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto connesse o perfinenti alla commessa corredati dall'indicazione dei pesi dei materiali impiegati;

distinta dei quantitativi dei materiali e della manodopera utilizzati per i lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione, convalidata dal R.I.Na.

All'atto del perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo, il Ministero della marina mercantile rinuncia alla fidejussione prestata ai sensi del precedente articolo.

Art. 5.

Corresponsione del contributo

Ai fini della corresponsione del contributo semestrale le imprese beneficiarie devono far pervenire alla scadenza del semestre apposita dichiarazione attestante che non sono intervenuti mutamenti nei requisiti previsti per l'ammissibilità e che non è stata richiesta o ottenuta, direttamente o indirettamente, altra agevolazione finanziaria di cui al quinto comma dell'art. 1, successivamente alla presentazione della istanza di ammissione.

Alla domanda deve essere allegato il certificato rilasciato dall'autorità marittima attestante che l'unità ha conservato, nel semestre corrispondente, i requisiti di nazionalità.

La conservazione della più alta classe del R.I.Na. sarà accertata dal Ministero della marina mercantile sulla base dei tabulati rilasciati semestralmente dal R.I.Na.

La riacquisizione della più alta classe del R.I.Na. dopo un periodo di perdita temporanea non superiore a ventiquattro mesi può dar luogo al ripristino della corresponsione dei contributi, comprese le rate maturate.

Art. 6.

Disposizioni generali

Le domande ed i documenti previsti dal presente decreto devono essere prodotti in duplice copia, di cui una in bollo.

Roma, addì 6 ottobre 1982

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1982
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 80

(5945)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1982.

Approvazione di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Unione subalpina di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 17 marzo 1982 della società per azioni Unione subalpina di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Unione subalpina di assicurazione, con sede in Torino:

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo del capitale assicurato, secondo le variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita, da applicare alla tariffa III a — assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo — in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 11 luglio 1978, n. 11553.

Roma, addì 19 novembre 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(5906)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 18 novembre 1982, n. **910**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo », in Messina.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dello statuto della fondazione « Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo », in Messina, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1064.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1982
Registro n. 131 Istruzione, foglio n. 7

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Variazione dei prezzi massimi al consumo per gasolii, petrolii, e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 21619 del 7 dicembre 1982 praticabili dal 13 dicembre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	579
Gasolio agricoltura	»	461
Petrolio agricoltura	»	450
Gasolio pesca e piccola marina	»	427
Petrolio pesca e piccola marina	»	417
Olio combustibile ATZ	L./kg	317
Olio combustibile BTZ	»	349

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	559	562	565	568	571
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	476	479	482	485	488

A) Ancona, Cagliari Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt/s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(6021)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad acquistare un immobile

Con decreti del prefetto della provincia di Milano 20 febbraio 1982, n. 2474 Div. I e 31 maggio 1982, n. 4519 Div. I, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad acquistare dalla società «Ansaldo Luigi casa di cura S.r.l.» per la somma di L. 2.585.000.000 + IVA, l'immobile sito in Milano, via Stefano Canzio n. 4, da adibire a residenza studentesca.

(5885)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 17 marzo 1982, n. A/700, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Luzzatto, vedova del prof. Giuseppe Ignazio Luzzatto, consistente in una serie di estratti appartenenti al marito per un valore di L. 3.000.000.

(5886)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 11 ottobre 1982, n. 468/82, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la somma di L. 5.400.000 da destinare al centro fibrosi cistica della clinica pediatrica I della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 12 ottobre 1982, n. 469, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 7.000.000 da destinare alla clinica chirurgica I della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 12 ottobre 1982, n. 467, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Logos S.p.a. la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 12 ottobre 1982, n. 440, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dai signori Gian Carlo Camilloni e Marcello Camilloni la somma di L. 5.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III, per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

(5887)

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 20 ottobre 1982. n. 913 Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte dal Banco di Napoli di L. 500.000 e dalla società Frarica di Carpi di L. 100.000 quali contributi per le spese sostenute in occasione del convegno su «Il centro germinativo del follicolo linfatico», dal sig. Francesco Segafredo di L. 5.000.000 da destinare alla seconda cattedra di chimica biologica, quale contributo per la ricerca su alcuni aspetti biochimici della crescita neoplastica.

(5888)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 6 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1399,05	1399,05	1399,10	1399,05	—	—	1398,95	1399,05	1399,05	1399,05
Dollaro canadese	1131,15	1131,15	1131 —	1131,15	—	—	1131,65	1131,15	1131,15	1131,15
Marco germanico .	578,95	578,95	579,15	578,95	—	—	578,80	578,95	578,95	578,95
Fiorino olandese	525,43	525,43	525,40	525,43	—	—	525,25	525,43	525,43	52,540
Franco belga .	29,46	29,46	29,50	29,46	—	—	29,475	29,46	29,46	29,45
Franco francese	204,41	204,41	205 —	204,41	—	—	204,46	204,41	204,41	204,40
Lira sterlina	2279,10	2279,10	2282,50	2279,10	—	—	2280,50	2279,10	2279,10	2279,10
Lira irlandese	1928,25	1928,25	1929 —	1928,25	—	—	1928 —	1928,25	1928,25	—
Corona danese	164,52	164,52	164,50	164,52	—	—	164,52	164,52	164,52	164,50
Corona norvegese .	202,49	202,49	202,90	202,49	—	—	202,50	202,49	202,49	202,48
Corona svedese .	191,18	191,18	191,30	191,18	—	—	191,10	191,18	191,18	191,17
Franco svizzero .	678,74	678,74	678 —	678,74	—	—	678,33	678,74	678,74	678,33
Scellino austriaco .	82,376	82,376	82,38	82,376	—	—	82,35	82,376	82,376	82,37
Escudo portoghese	15,20	15,20	15,35	15,20	—	—	15,30	15,20	15,20	15,20
Peseta spagnola .	11,025	11,025	11,05	11,025	—	—	11,03	11,025	11,025	11 —
Yen giapponese .	5,73	5,73	5,73	5,73	—	—	5,725	5,73	5,73	5,73
E.C.U. .	1337,73	1337,73	—	1337,73	—	—	1337,73	1337,73	1337,73	—

Media dei titoli del 6 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	38,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	93,825
» 5,50% » » 1969-84 .	86,350
» 6% » » 1970-85 .	2,100
» 6% » » 1971-86 .	78,500
» 6% » » 1972-87 .	75,775
» 9% » » 1975-90 .	73,400
» 9% » » 1976-91 .	72,100
» 10% » » 1977-92 .	76,875
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,525
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	90 —
» » » Ind. 1- 1-1980/83 .	99,950
» » » » 1-10-1980/83 .	99,950
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,950
» » » » 1-10-1981/83 .	99,825
» » » » 1-11-1981/83 .	99,625
» » » » 1-12-1981/83 .	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 .	98,125
» » » » 1- 4-1981/84 .	98,200
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,550
» » » » 1- 1-1982/84 .	98,675
» » » » 1- 3-1982/84 .	9 ,125
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,900
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,425
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,275
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,975
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983 .	99,475
» » » 18% 1- 7-1983 .	99,800
» » » 12% 1-10-1983 .	94,350
» » » 12% 1- 1-1984 .	93,150
» » » 12% 1- 4-1984 .	91,675
» » » 18% 1- 4-1984 .	99,225
» » » 12% 1-10-1984 .	89,200
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1410,75
Dollaro canadese	1139,75
Marco germanico .	578,675
Fiorino olandese	525,89
Franco belga .	29,49
Franco francese	204,075
Lira sterlina	11,35
Lira irlandese	32 —
Corona danese .	164,33
Corona norvegese .	203,20
Corona svedese .	192,09
Franco svizzero .	675,35
Scellino austriaco .	82,307
Escudo portoghese	15,55
Peseta spagnola .	11,998
Yen giapponese .	5,709
E.C.U. .	1340,17

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione di lavoro Scuola alternativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Terra Abrami in data 28 aprile 1975, rep. 4568, reg. soc. 1982/75;

2) società cooperativa Edilizia Roma 71 a r.l., in Roma costituita per rogito Gazzilli in data 9 marzo 1970, rep. 49218, reg. soc. 778/70;

3) società cooperativa edilizia Bersagliera Tiburtina a r.l., in Roma costituita per rogito Perrotta in data 22 maggio 1970, rep. 18989/7277, reg. soc. 1947/70;

4) società cooperativa edilizia Nove per Uno 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Mulieri coad. Pompili in data 15 marzo 1971, rep. 38591, reg. soc. 908/75;

5) società cooperativa edilizia Presto e Bene a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Benedetto in data 31 marzo 1969, rep. 524, reg. soc. 1295;

6) società cooperativa edilizia Quattro Mura a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 30 gennaio 1971, rep. 151382, reg. soc. 1215;

7) società cooperativa edilizia Nuova Bicocca 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 21 febbraio 1970, rep. 13141, reg. soc. 544/71;

8) società cooperativa edilizia Domus 19 a r.l., in Roma, costituita per rogito De Carli in data 2 ottobre 1973, rep. 138102, reg. soc. 5021/73;

9) società cooperativa edilizia Edilfamiglia Eur a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 17 luglio 1970, rep. 20636, reg. soc. 2310/70;

10) società cooperativa edilizia Fulvia 1869 a r.l., in Roma, costituita per rogito Papa in data 3 dicembre 1968, rep. 37201, reg. soc. 3544/68;

11) società cooperativa consumo FA.RIS.CO., società cooperativa di consumo a r.l., in Roma, costituita per rogito Quaranta in data 15 novembre 1976, rep. 13434, reg. soc. 4697/76;

12) società cooperativa di produzione di lavoro Gruppo Muse, società cooperativa commissionaria a r.l., in Roma, costituita per rogito Talani in data 6 febbraio 1975, rep. 47048, reg. soc. 641/75;

13) società cooperativa mista Ge.Pe. - Cooperativa gestione pubblici esercizi a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 9 febbraio 1976, rep. 31256, reg. soc. 871/76;

14) società cooperativa edilizia Ossola I a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 10 settembre 1976, rep. 49954, reg. soc.;

15) società cooperativa edilizia Electa 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 12 marzo 1971, rep. 38585, reg. soc. 886/71;

16) società cooperativa edilizia Arabesque 71 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 12 marzo 1971, rep. 38583, reg. soc. 885;

17) società cooperativa edilizia Algol Primo a r.l., in Roma, costituita per rogito Lupi in data 21 gennaio 1969, rep. 61527, reg. soc. 849/69;

18) società cooperativa di produzione di lavoro Coop. A.R.C.A., a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 19 ottobre 1977, rep. 184, reg. soc. 5222/77;

19) società cooperativa di produzione di lavoro Canterini di Roma in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 7 giugno 1977 rep. 200433, reg. soc. 3332/77;

20) società cooperativa edilizia Baiazzurra Uno a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani in data 13 aprile 1976, rep. 10762, reg. soc. 2497/76;

21) società cooperativa edilizia Roma 20 Prima a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 25 luglio 1975, rep. 327289, reg. soc. 2080/79;

22) società cooperativa edilizia Albasan a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 8 maggio 1974, rep. 731953, reg. soc. 2809/74;

23) società cooperativa edilizia La Costellazione a r.l., in Roma, costituita per rogito, Colalelli in data 19 febbraio 1971, rep. 5989, reg. soc. 1008/71;

24) società cooperativa edilizia Speranza Eknaton 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 18 dicembre 1970, rep. 11088, reg. soc. 450/71;

25) società cooperativa di consumo Viale Marino, 58, a r.l., in Ciampino (Roma), costituita per rogito Jenna in data 8 marzo 1977, rep. 20635, reg. soc. 2301/77;

26) società cooperativa di produzione di lavoro Edil Fiumicino a r.l., in Fiumicino (Roma), costituita per rogito Moscatelli in data 7 aprile 1971, rep. 50927/7164, reg. soc. 1430/71.

(5720)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crumar, con sede in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crumar, con sede in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lolli e C. di San Cesareo (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Savia Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Savia Empoli (Firenze), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emac, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Emac S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Arzano (Napoli), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici che hanno beneficiato del decreto ministeriale 31 marzo 1982, è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Ivrea con sede in Milano e stabilimento in Ivrea, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ondulati Pieretti di Marlia di Capannori (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ondulati Pieretti di Marlia di Capannori (Lucca) è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Panizza & C. con sede e stabilimento in Ghiffa (Novara), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SA.RE.CO., con sede in Casarza Ligure (Genova), è prolungata all'11 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi-Compagnia italiana montaggi industriali, con sede in Milano, magazzino in Levate (Belluno), cantiere in Sermide (Mantova) ora Cimi-Montubi S.p.a., è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 30 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 27 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5858)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa S.C.A.P.I. Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 il rag. Giulio Lupoli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Autoparcheggiatori profughi italiani a r.l. S.C.A.P.I., in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 20 marzo 1981, in sostituzione del dottor Fernando Bocchini, dimissionario.

(5767)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di novembre 1982, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1982 rispetto a novembre 1981 risulta pari a più 16,7 (sedicivirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1982 rispetto a novembre 1980 risulta pari a più 38,0 (trentottovirgolazero).

(6003)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte relative alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 35 *della legge* 20 *maggio* 1982, *n.* 270.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	*Note*
2) Educazione tecnica	23 febbraio 1983	
14) Cultura ladina	23 febbraio 1983	
25) Educazione artistica	23 febbraio 1983	
26-*bis*) Educazione fisica nella scuola media	25 febbraio 1983	Commissione per la classe di concorso XXVIII-*bis* - educazione fisica nella scuola media
27) Educazione musicale	24 febbraio 1983	Commissione per la classe di concorso XXX - educazione musicale nella scuola media
33) Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	23 febbraio 1983	
33-*ter*) Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	25 febbraio 1983	
35) Lingua straniera	25 febbraio 1983	
37) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media	24 febbraio 1983	
39) Materie letterarie nella scuola media	23 febbraio 1983	
41) Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	23 febbraio 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXVIII - sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena, XCII - tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
62-*quater*) Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	25 febbraio 1983	

(6005)

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 35 *della legge* 20 *maggio* 1982, *n.* 270

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	*Note*
1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	5 marzo 1983	
3) Arte mineraria	5 marzo 1983	
4) Arti dei metalli e dell'oreficeria . .	5 marzo 1983	
5) Arte della ceramica	5 marzo 1983	
5-*bis*) Arte del vetro	5 marzo 1983	

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	Note
6) Arte della grafica pubblicitaria . .	5 marzo 1983	
6-*bis*) Arte della fotografia	5 marzo 1983	
6-*ter*) Arti della stampa	5 marzo 1983	
6-*quater*) Disegno e stile dei caratteri	5 marzo 1983	
6-*quinquies*) Arti della grafica e dell'incisione	5 marzo 1983	
6-*sexies*) Arte del disegno animato .	5 marzo 1983	
6-*septies*) Arti della rilegatoria e del restauro del libro	5 marzo 1983	
7) Arte del tessuto	5 marzo 1983	
7-*bis*) Arti della moda e del costume	5 marzo 1983	
8) Chimica . .	2 marzo 1983	
9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione	2 marzo 1983	
10) Chimica industriale . .	2 marzo 1983	
11) Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni .	5 marzo 1983	
12) Costruzioni navali e teoria della nave	2 marzo 1983	
13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	2 marzo 1983	
15) Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	2 marzo 1983	
16) Discipline e tecniche commerciali e aziendali	4 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XVII - discipline e tecniche commerciali e aziendali, LXXXV - tecniche turistiche e alberghiere
16-*a*) Discipline e tecniche turistiche e alberghiere	4 marzo 1983	
17) Discipline geometriche, architettoniche e arredamento	2 marzo 1983	
17-*bis*) Arte della scenotecnica . . .	2 marzo 1983	
18) Discipline giuridiche ed economiche	1° marzo 1983	
19) Discipline pittoriche . . .	2 marzo 1983	
20) Discipline plastiche	2 marzo 1983	
21) Disegno	2 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXII - disegno e storia dell'arte, XXII-*bis* - disegno e modellazione odontotecnica (*)
21 *a*) Disegno e modellazione odontotecnica (*)	2 marzo 1983	
22) Disegno tecnico	2 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXIII - disegno tecnico, XXIV - disegno tecnico e artistico
22 *a*) Disegno tecnico e artistico . . .	2 marzo 1983	
23) Economia delle comunità . .	5 marzo 1983	
24) Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione	5 marzo 1983	
26) Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado	3 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso XXVIII - educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione di secondo grado
27) Educazione musicale . . .	24 febbraio 1983	Commissione per la classe di concorso XXIX - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
28) Elettronica	3 marzo 1983	

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	Note
29) Elettrotecnica	3 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXXII - elettrotecnica, XXXVIII - impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
29 *a*) Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	3 marzo 1983	
30) Geografia	1° marzo 1983	
31) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia	5 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXXV - igiene, anatomia, fisiologia, patologia, XXXVI - igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio (*), XXXVII - igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia radiologica, XXXVII-*bis* - igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica
31 *a*) Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio(*)	5 marzo 1983	
31 *b*) Tecnologia radiologica	5 marzo 1983	
31 *c*) Tecnologia oculistica	5 marzo 1983	
32) Informatica gestionale	1° marzo 1983	
32-*bis*) Informatica industriale	1° marzo 1983	
33-*bis*) Italiano negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	28 febbraio 1983	
33-*quater*) Italiano (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca	28 febbraio 1983	
34) Lingua e letteratura straniera	1° marzo 1983	
36) Matematica applicata	1° marzo 1983	
38) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	28 febbraio 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LI - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, LII - materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale, LIII - materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
38 *a*) Latino	28 febbraio 1983	
38 *b*) Greco	28 febbraio 1983	
40) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	28 febbraio 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LIV - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con la lingua di insegnamento slovena, LVII - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine, LV - materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena, LVIII - materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine, LVI - materie letterarie, latino e greco nei licei classici con lingua di insegnamento slovena, LIX - materie letterarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
40 *a*) Latino negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	28 febbraio 1983	
40 *b*) Greco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	28 febbraio 1983	
42) Meccanica, macchine e disegno	3 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LX - meccanica, macchine e disegno, LXIII - meccanica, macchine, impianti industriali e disegno, LXV - meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno, LXIV - meccanica, macchine, impianti metallurgici e disegno, LXII - meccanica, macchine, impianti di materie plastiche, cartiere e disegno, LXI - meccanica, macchine, disegno e impianti di concerie
42 *a*) Impianti industriali e disegno	3 marzo 1983	
42 *b*) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno	3 marzo 1983	
42 *c*) Impianti metallurgici e disegno	3 marzo 1983	
42 *d*) Impianti di materie plastiche, cartiere e disegno	3 marzo 1983	
42 *e*) Impianti di concerie	3 marzo 1983	
43) Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	4 marzo 1983	
44) Mineralogia e geologia	4 marzo 1983	
45) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	4 marzo 1983	
46) Navigazione aerea e meteorologia aeronautica	4 marzo 1983	
47) Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali	4 marzo 1983	

Classe di abilitazione (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni)	Data della prova	Note
49) Psicologia sociale e pubbliche relazioni	28 febbraio 1983	
49-*bis*) Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	4 marzo 1983	
50) Scienze fisiche . . .	1° marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XXXIII - fisica, XLIX - matematica e fisica, XXXIII-*bis* - fisica, impianti nucleari e tecnologie relative
50 *a*) Matematica . .	1° marzo 1983	
50 *b*) Impianti nucleari e tecnologie relative	1° marzo 1983	
51) Scienze matematiche .	1° marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso XLVII - matematica, XLIX - matematica e fisica
51 *a*) Fisica .	1° marzo 1983	
52) Scienze naturali, chimica e geografia	4 marzo 1983	
53) Scienze umane .	28 febbraio 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXVI - scienze umane, LXXVII - scienze umane e storia
53 *a*) Storia .	28 febbraio 1983	
54) Stenografia	2 marzo 1983	
55) Stenografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana	2 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXXI - stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, LXXXII - stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine
15+54) Steno-dattilografia	2 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso LXXX - stenografia e dattilografia
15+55) Steno-dattilografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	2 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXX-*bis* - stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena, LXXX-*ter* - stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
56) Storia dell'arte	28 febbraio 1983	
57) Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	7 marzo 1983	
58) Tecnologia fotografica e cinematografica	7 marzo 1983	
59) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	7 marzo 1983	
60) Tecnologia meccanica	4 marzo 1983	Commissioni distinte per le classi di concorso LXXXVIII - tecnologia meccanica, LXXXIX - tecnologia meccanica dell'orologeria
60 *a*) Tecnologia meccanica dell'orologeria	4 marzo 1983	
60-*bis*) Tecnologia odontotecnica (*) . .	5 marzo 1983	Commissione per la classe di concorso LXXXVIII-*bis* - tecnologia odontotecnica (*)
61) Tecnologia tessile	5 marzo 1983	
62) Tecnologia delle arti applicate . .	5 marzo 1983	
62-*bis*) Tecnologia ceramica	7 marzo 1983	
62-*ter*) Tecnologia per le arti grafiche e della stampa	7 marzo 1983	
62-*quinquies*) Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano	28 febbraio 1983	
63) Topografia e disegno topografico	7 marzo 1983	
64) Zootecnica . . .	7 marzo 1983	

(*) Art. 45, terzo e quarto comma della legge 20 maggio 1982, n. 270.

(6006)

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1983

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 settembre 1978, 28 settembre 1978, 15 novembre 1980, 5 marzo 1981, 5 ottobre 1981 e 15 dicembre 1981 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963, n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967; n. 191 del 30 luglio 1970; n. 179 del 10 luglio 1974; n. 8 dell'11 gennaio 1977; n. 331 del 5 dicembre 1977; n. 90 del 31 marzo 1979; n. 21 del 22 gennaio 1979; n. 35 del 5 febbraio 1981; n. 206 del 29 luglio 1981; n. 214 del 5 agosto 1982; n. 48 del 18 febbraio 1982;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 27/28 dell'8-15 luglio 1982 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 sopracitato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1983 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1981-82 purché conseguano il titolo accademico entro il 16 aprile 1983 nonché i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno parteoipare i suddetti laureati nonché quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1982-83 e della sessione autunnale purché conseguano il titolo accademico entro il 12 novembre 1983.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desiderano sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 26 marzo 1983, alla seconda sessione non oltre il 22 ottobre 1983 alla segreteria dell'Università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 22 ottobre 1983 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autenticata o copia notarile;

b) certificato rilasciato dall'Università o Istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anziché presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purché, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca dovranno presentare le domande e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

Dottore commercialista . . .	Trento
Attuario	Roma
Medico chirurgo . .	Bologna
Chimico	Bologna
Farmacista . . .	Bologna
Ingegnere	Bologna
Veterinario . .	Bologna
Architetto . .	Venezia
Dottore forestale .	Firenze
Dottore agronomo	Firenze
Discipline statistiche . . .	Roma

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle Università e degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 25 aprile 1983 per la prima sessione e il giorno 21 novembre 1983 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici reso noto con avviso nell'albo dell'Università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 14 ottobre 1982

Il Ministro: BODRATO

Tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1983

Professione	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bergamo
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Università della Calabria)
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso l'Università di Urbino)
	Pescara (presso l'Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trento
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso l'Università di Padova)
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Verona (facoltà di medicina e chirurgia)
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Torino
	Trieste
	Venezia (chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso l'Università di Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso l'Università di Urbino)
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste

Professione	Sedi
Ingegnere	Ancona Bari Bologna Cagliari Catania Cosenza (Università della Calabria - ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale - ingegneria delle tecnologie industriali) Firenze Genova L'Aquila Milano Napoli Padova Palermo Pavia Pisa Roma Torino Trieste
Architetto	Firenze Genova Milano Napoli Palermo Pescara (presso l'Università di Chieti) Roma Reggio Calabria Torino Venezia
Dottore agronomo	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Università statale) Milano (Università cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
Dottore forestale	Bari Firenze Padova Torino
Veterinario	Bari Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
Discipline statistiche	Bari Padova Roma

(5892)

Rettifica all'ordinanza ministeriale con la quale vengono indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'ordinanza ministeriale 14 ottobre 1982 con la quale sono state indette le sessioni di esami di Stato di abilitazione professionale per l'anno 1983;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente l'istituzione di nuove Università;

Considerata la necessità di apportare alcune rettifiche alle sedi indicate nella suddetta ordinanza in conformità a quanto previsto dalla citata legge n. 592;

Considerata altresì la necessità di differire al 26 aprile 1983 la data di inizio della prima sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale già fissata per il giorno 25 aprile 1983, che coincide con l'anniversario della Liberazione, festività nazionale;

Ordina:

Art. 1.

L'art. 8 dell'ordinanza 14 ottobre 1982 è rettificato nella parte concernente la data di inizio della prima sessione di esami che è fissata per il giorno 26 aprile 1983.

Art. 2.

La tabella delle sedi di esami di Stato che si svolgeranno nell'anno 1983 allegata all'ordinanza 14 ottobre 1982 è aggiornata, ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590, come segue:

Professione	Sedi
Dottore commercialista	Ancona (in sostituzione di Pesaro-Urbino) Pescara (Università « G. D'Annunzio ») Verona
Medico chirurgo	Chieti (Università « G. D'Annunzio ») Verona
Architetto	Pescara (Università « G. D'Annunzio »)

Roma, addì 10 novembre 1982

Il Ministro: BODRATO

(5893)

Concorsi a posti di tecnico laureato, di segretario, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Scuola di ingegneria aerospaziale - Facoltà di ingegneria:

istituto di motori per aeromobili . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di ingegneria.

Servizio elaborazione dati (*già centro di calcolo*) . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea rilasciata da una delle seguenti facoltà: ingegneria, scienza dell'informazione, matematica, fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammisisone al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato deve indicare per quale istituto intenda concorrere.

Le prove d'esame avranno luogo presso le sedi e secondo il seguente calendario:

Istituto di motori per aeromobili:

le prove d'esame avranno luogo presso la sede dell'istituto, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9;
prova pratica con relazione scritta: 26 gennaio 1983, ore 9.

Servizio elaborazione dati:

le prove d'esame avranno luogo presso la sede del centro, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9;

prova pratica con relazione scritta: 12 gennaio 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente del Politecnico di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso il Politecnico di Torino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreterie di azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità di azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettrotecnica generale	posti 1
istituto di scienza delle costruzioni .	» 2
istituto di fisica tecnica e impianti nucleari .	» 1

Titolo di studio dichiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legge e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare l'istituto per il quale intenda concorrere.

Le prove d'esame avranno luogo presso le sedi e secondo il calendario sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di fisica tecnica e impianti nucleari: le prove d'esame si terranno presso l'istituto di fisica tecnica, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, nei giorni 2 e 3 febbraio 1983, ore 9;

istituto di scienza delle costruzioni: le prove d'esame si terranno presso l'istituto di scienza delle costruzioni della facoltà di ingegneria, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, nei giorni 17 e 18 gennaio 1983, ore 9;

istituto di elettrotecnica generale: le prove d'esame si terranno presso l'istituto di elettrotecnica generale, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, nei giorni 8 e 9 febbraio 1983, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

servizi generali	posti 1
istituto di chimica industriale	» 1
istituto di scienza delle costruzioni	» 1
istituto di chimica generale ed applicata . . .	» 1
istituto di idraulica	» 1
istituto di fisica sperimentale	» 1
istituto di elettrochimica e chimica fisica . .	» 1

Facoltà di architettura:

istituto di metodologia dell'architettura e progettazione	» 1
Ufficio tecnico	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare l'istituto o servizio per il quale intenda concorrere.

Le prove d'esame avranno luogo presso le sedi e secondo il calendario sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

servizi generali: la prova d'esame avrà luogo il giorno 28 gennaio 1983 alle ore 9 presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino;

istituto di chimica industriale: la prova d'esame avrà luogo il giorno 12 gennaio 1983 alle ore 9 presso la sede dell'istituto, corso Duca degli Abruzzi, 24, Politecnico di Torino;

istituto di scienza delle costruzioni: la prova d'esame avrà luogo il giorno 10 gennaio 1983 alle ore 9 presso la sede dell'istituto, corso Duca degli Abruzzi, 24, Politecnico di Torino;

istituto di chimica generale ed applicata: la prova d'esame avrà luogo il giorno 11 gennaio 1983 alle ore 9 presso la sede dell'istituto, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino;

istituto di idraulica: la prova d'esame avrà luogo il giorno 14 gennaio 1983 alle ore 9 presso la sede dell'istituto, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino;

istituto di fisica sperimentale: la prova d'esame avrà luogo il giorno 7 gennaio 1983 alle ore 8,30 presso la sede dell'istituto, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino;

istituto di elettrochimica e Chimica fisica: la prova di esame avrà luogo il giorno 24 gennaio 1983 alle ore 9 presso l'istituto di elettrochimica, Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino.

Facoltà di architettura:

istituto di metodologia dell'architettura e progettazione: la prova d'esame varà luogo il giorno 13 gennaio 1983 alle ore 9 presso l'istituto di metodologia dell'architettura, Politecnico di Torino, Castello del Valentino, viale Mattioli, 39, Torino.

Ufficio tecnico: la prova d'esame avrà luogo il giorno 26 gennaio 1983 alle ore 9 presso il rettorato del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente del Politecnico di Torino.

(5897)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'Istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale (per il centro sperimentale per la conservazione e la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(5894)

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica (per le esigenze della cattedra) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni preveste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti d'istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso il laboratorio di radioprotezione dell'Università degli studi di Napoli per un posto.

Titolo di studio dichiesto: diploma di laurea in fisica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5895)

Concorso ad un posto di ingegnere degli uffici tecnici presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ingegnere (settima qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti d'istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Pavia.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(5896)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, presso i locali della facoltà di magistero, via Savonarola, n. 27, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova: 5 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 82, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto chimico, via Luigi Borsari n. 46, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 10,30;
seconda prova: 11 gennaio 1983, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 104, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto chimico, via Luigi Borsari n. 46, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 11;
seconda prova: 19 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto chimico, via Luigi Borsari n. 46, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 11;
seconda prova: 13 gennaio 1983, ore 11.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto chimico, via Luigi Borsari n. 46, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 11;
seconda prova: 14 gennaio 1983, ore 9.

(5921)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di economia politica, facoltà di economia e commercio, via Del Castro Laurenziano, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 6 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto statistica, facoltà di economia e commercio, via Del Castro Laurenziano, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 5 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di storia del diritto Italiano, facoltà di giurisprudenza, Città Universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di storia moderna, facoltà di lettere, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercato universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di chimica applicata e industriale, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercato universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto automatica, facoltà di ingegneria, Roma, via Eudossiana, 18, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 11.
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 8,30.

(5919)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di chimica industriale, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di chimica industriale, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 gennaio 1983, ore 14,30;
seconda prova scritta: 5 gennaio 1983, ore 14,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 149, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina veterinaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di chimica industriale, gruppo di discipline n. 129, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di chimica industriale, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso, pubblico per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 8 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 10 gennaio 1983, ore 8,30.

(5920)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 13, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, istituto di diritto privato e processuale - Strada Nuova, 65, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia - scuola di paleografia e filologia musicale, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - scuola paleografia e filologia musicale - Corso Garibaldi, 178, Cremona, secondo il seguente calendario:

primo prova scritta: 25 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto letteratura italiana - Strada Nuova, 65, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 1° febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto fisiologia generale - Via Forlanini, 6, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 21 gennaio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto di geologia - Strada Nuova, 65, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 9;
seconda prova (pratica): 11 febbraio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto mineralogia e petrografia - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Via Bassi, 4, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto matematica - Strada Nuova, 65, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova: 29 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto matematica applicata - Piazza Leonardo da Vinci, 3, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto informatica e sistemistica - Strada Nuova, 106/C, Pavia, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 18 gennaio 1983, ore 14;
prova pratica: 19 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 114, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto elettronica e comunicazioni elettriche - Strada Nuova, 106/C, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 gennaio 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 7 gennaio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 123, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto elettrotecnica - Strada Nuova, 106/C, Pavia, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 11;
prova pratica: 28 gennaio 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia - istituto fisica tecnica e macchine - Piazza L. Da Vinci, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 febbraio 1983, ore 10;
seconda prova: 11 febbraio 1983, ore 9.

(5962)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania - Istituto di chimica e chimica industriale, viale A. Doria, 6 - Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 27 gennaio 1983, ore 9.

(5963)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Povo di Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1983, ore 9.

(5967)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino - Istituto di diritto penale - Via Matteotti, 1 - Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 29 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino - Facoltà di giurisprudenza - Via Matteotti, 1 - Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 20 gennaio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino - Istituto di lingue - Piazza Rinascimento, 7 - Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 12 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino - Istituto di mineralogia e petrografia - Via Muzio Oddi n. 14 - Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta o pratica: 14 gennaio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino - Istituto di fisica e bioingegneria - Via Santa Chiara, 27 - Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 12 gennaio 1983, ore 9.

(5968)

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, gruppo di discipline n. 9, facoltà di giurisprudenza, già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, sono state rinviate al 15 e 16 dicembre 1982.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, gruppo discipline n. 10, facoltà di giurisprudenza, già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, sono state rinviate al 15 e 16 dicembre 1982.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, gruppo di discipline n. 16, facoltà di lettere e filosofia, già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, sono state rinviate al 21 e 22 febbraio 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, gruppo di discipline n. 116, facoltà di ingegneria, già fissate per i giorni 14 e 16 dicembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, sono state rinviate al 15 e 16 dicembre 1982.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, gruppo di discipline n. 38, facoltà di lingue e letterature straniere, già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 1982 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982, sono state rinviate a nuova data da stabilirsi.

(6004)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti nove posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da lire 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Quesi dovranno dichiarare, in calce a ciascuna domanda, la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, allo ufficio dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale per gli impiegati civili.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che, all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengano.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 23 novembre 1982

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . .
se in servizio o in congelo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . data e luogo di nascita . . . .
servizio prestato in altre Amministrazioni dello Stato .
. . . data conseguimento pensione vitalizia
. . . . . situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . . . .

Data, . .

Firma . . . . . .

Visto del Comando: . . . . .

(5961)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1982, registro n. 24 Difesa, foglio n. 282, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1982, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami - aula « B », via Girolamo Induno n. 4, il 28 e 29 marzo 1983, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove nella sede e nei giorni suindicati alle ore 7,30.

(5898)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1982, registro n. 24 Difesa, foglio n. 282, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1982, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami - aula « C », via Girolamo Induno n. 4, il 23 e 24 marzo 1983, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove nella sede e nei giorni suindicati alle ore 7,30.

(5899)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito - ruolo ufficiali medici.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito - ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1982, registro n. 24 Difesa, foglio n. 278, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 3 settembre 1982, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami - aula « B », via Girolamo Induno n. 4, il 23 marzo 1983, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

(5900)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami teorico-pratici, a undici posti di operatore tecnico nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

La prova scritta del concorso, per esami teorico-pratici, a undici posti di operatore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 9 agosto 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 7 ottobre 1982, si svolgerà il giorno 6 aprile 1983, con inizio alle ore 8, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(5960)

OSPEDALE « R. MARGHERITA » DI PALAZZO ADRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palazzo Adriano (Palermo).

(747/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorso ad un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(748/S)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALÙ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(749/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 336 del 7 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipale trasporti di Catania: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di manovali (livello 10).

Ufficio italiano dei cambi: Concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di vice assistente in esperimento (carriera operativa).

R E G I O N I

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **40**.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 46: « Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102) *del* 2 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, concernente « Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata », è modificata ed integrata come segue:

Art. 1:

nel primo comma, le parole « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti « di cui al presente titolo »;

nel secondo comma, le parole « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti « dalle provvidenze di cui al presente titolo ».

Art. 2:

è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a contributo gli interventi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, su singoli edifici o complessi edilizi, nonchè gli interventi di ampliamento di edifici esistenti. Possono beneficiare del contributo anche i titolari del diritto di usufrutto, d'uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 31 della citata legge n. 457.

Gli interventi di cui alla lettera *e*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono di norma considerati di nuova costruzione. Qualora tali interventi siano tesi a sostituire o riprodurre aggregazioni urbanistico-edilizie storicamente preesistenti, gli stessi vengono considerati di recupero edilizio.

Tutti gli interventi che fruiscono dei contributi della presente legge, siano essi soggetti all'autorizzazione ovvero alla concessione, sono subordinati alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ove le opere vengano eseguite ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94, la convenzione è sostituita da atto unilaterale d'obbligo avente gli stessi contenuti della convenzione di cui al precedente comma ».

Art. 3:

è sostituito dal seguente:

« Il programma di localizzazione comunale o sovracomunale dei fondi e di destinazione degli stessi è approvato dal consiglio regionale tenendo conto degli obiettivi, delle finalità e dei riferimenti programmatori indicati nel piano decennale per la edilizia, nonché della necessità di promuovere il recupero del patrimonio edilizio da destinare alla locazione.

Tale programma, in particolare, definisce i comuni dall'interno dei quali saranno consentiti gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 31 della citata legge n. 457 »

Art. 4:

nel primo comma «30» è sostituito con «60»;

nel secondo comma le parole «indicati dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3» sono soppresse;

nel terzo comma, i punti 1), 3) e 5) sono così sostituiti:

1) l'indicazione delle categorie dei soggetti attuatori beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, secondo comma;

3) il tipo o i tipi di intervento messi a concorso;

5) le caratteristiche del programma urbanistico-edilizio ed i criteri di attuazione del medesimo;

nel punto 8) «30» è sostituito da «45»;

nel punto 9), dopo la parola «soggetti» si aggiunge «attuatori»;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base delle domande presentate, i comuni o i loro consorzi entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura del bando adottano la delibera di formazione della graduatoria e di approvazione dell'elenco dei soggetti cui viene assegnato il contributo; la delibera, divenuta esecutiva, è trasmessa immediatamente alla giunta regionale per la formale concessione del contributo ai soggetti prescelti».

Art. 5:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli immobili oggetto degli interventi promossi dal presente titolo possono essere goduti dagli usufruttuari o titolari di diritto d'uso e di abitazione ovvero dai proprietari direttamente o dagli stessi alienati o dati in locazione, secondo le modalità previste dalle convenzioni, a condizione che i proprietari, gli usufruttuari o titolari di diritto d'uso e di abitazione, gli acquirenti, i conduttori e gli assegnatari fruiscano di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore del 30% al limite massimo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni»;

fra il primo e il secondo comma è inserito il seguente:

«Il consiglio regionale, con proprio atto deliberativo, potrà stabilire nuovi limiti di reddito»;

nel secondo comma, le parole «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti «al presente titolo»;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il comune, in sede di emanazione del bando di cui all'articolo 4 del presente titolo, può richiedere l'impegno del concessionario e suoi aventi causa a dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, assicurando la priorità ai precedenti occupanti»;

nel quarto comma, le parole «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «del presente titolo»;

Art. 6:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi di cui al presente titolo, la regione Emilia-Romagna concorre nel pagamento degli interessi passivi in ragione di sei punti di interesse sui mutui contratti per 10 annualità, comprese due annualità di preammortamento»;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In sede di prima applicazione l'ammontare massimo dei mutui ammissibili al contributo regionale è fissato in lire 30 milioni per ciascun alloggio»;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Per le applicazioni successive alla prima, l'ammontare massimo dei mutui ammissibili al detto concorso regionale sarà fissato dal consiglio regionale con proprio atto deliberativo contestualmente ai programmi di localizzazione di cui al precedente art. 3.

L'entità del mutuo per ogni intervento è stabilita dal comune, con l'atto di cui al precedente art. 4, quarto comma»;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Per gli interventi a carattere sperimentale da attuarsi mediante una convenzione speciale con il comune, anche al fine di predisporre adeguate normative tecniche, la misura del contributo può essere elevata a 10 punti di interesse sui mutui contratti. Le modalità, le prescrizioni e la localizzazione di tali interventi sono indicate nel programma di cui all'art. 3 della presente legge».

Art. 7:

è sostituito dal seguente:

«*Formale concessione del contributo e sua erogazione.* — La formale concessione e l'erogazione del contributo competono alla giunta regionale o, su delega di questa, al presidente o ad un componente della giunta.

Il contributo viene erogato a rate costanti direttamente all'istituto di credito mutuante a scadenze semestrali posticipate ovvero in corrispondenza delle scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al successivo art. 9».

Art. 8:

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalle convenzioni stipulate con i comuni o dagli atti unilaterali d'obbligo comporta la revoca del contributo, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato»;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La revoca del contributo di cui alla presente legge o la rinuncia del beneficiario comporta il subentro nella assegnazione del contributo regionale del soggetto o dei soggetti immediatamente inclusi in graduatoria».

Art. 9:

il secondo comma è soppresso.

Art. 10:

è sostituito dal seguente:

«*Finalità.* — Al fine di promuovere interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata da parte di cooperative edilizie, di imprese di costruzione e loro consorzi che realizzano nuovi alloggi aventi le caratteristiche, dimensioni e standards di costi che saranno stabiliti dal consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi, sono concessi la garanzia integrativa e l'eventuale contributo di cui ai successivi articoli».

Art. 11:

nel primo comma, gli anni indicati alle righe 12 e 16 sono sostituiti dai seguenti: «1982-84» e l'importo massimo di mutui di cui al rigo 15 è elevato a 650 miliardi;

nel secondo comma, le percentuali del «75 % e del 100 %» sono modificate rispettivamente in «50 % e 75 %»;

Art. 12:

è sostituito dal seguente:

«*Contributi della Regione.* — Per gli interventi di cui al presente titolo la regione Emilia-Romagna concorre nel pagamento degli interessi passivi in ragione rispettivamente:

a) di sette e cinquanta punti di interesse su mutuo fino al 50% del costo complessivo dell'intervento;

b) di un punto di interesse su mutuo per la parte eccedente il 50% del costo complessivo dell'intervento fino ad un massimo di un ulteriore 25 % sul costo medesimo,

per dieci annualità, comprese due di preammortamento.

Possono beneficiare del suddetto contributo le cooperative edilizie e le imprese di costruzione a condizione che gli alloggi realizzati siano assegnati o ceduti a soggetti fruenti di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore del 30 % a quello massimo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il consiglio regionale, con proprio atto deliberativo, potrà stabilire nuovi limiti di reddito.

Inoltre tali soggetti non possono fruire di dette agevolazioni qualora siano proprietari nel comune ove ha luogo l'intervento, se trattasi di comune classificato montano o nei restanti casi anche in comuni contermini, di altra abitazione idonea alle necessità del proprio nucleo familiare; per alloggio idoneo si intende l'abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucine, servizi, ingresso e disimpegno) pari a quello dei componenti la famiglia con un numero minimo di tre o un massimo di cinque vani.

Possono, altresì, beneficiare del contributo di cui al presente articolo le imprese di costruzione, nonchè i privati e consorzi di privati, che realizzano nuovi alloggi destinati alla locazione semplice. In tal caso non è richiesto per i soggetti

attuatori alcun limite di reddito, né altre condizioni soggettive. Il comune interessato, in sede di stipulazione della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può stabilire che tutti o parte degli alloggi realizzati con il contributo regionale siano riservati a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune. In detta convenzione dovrà, inoltre, essere stabilito il periodo di tempo (non superiore a sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori) entro cui gli alloggi devono essere locati, nonchè il periodo di tempo entro cui l'alloggio realizzato con il contributo regionale non può essere alienato, pena la revoca del contributo regionale. Per gli interventi di cui al presente comma la misura del contributo di cui al primo comma, lettera *a*) è elevato a otto e cinquanta punti di interesse ».

Art. 13:

è sostituito dal seguente:

« *Formale concessione del contributo e sua erogazione.* — La formale concessione e l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo competono alla giunta regionale o, su delega di questa, al presidente o ad un componente della giunta.

Il contributo viene erogato a rate costanti direttamente all'istituto di credito a scadenza semestrali posticipate ovvero secondo le scadenze delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo secondo le modalità delle convenzioni di cui al precedente art. 9 ».

Art. 14:

e sostituito dal seguente:

« *Programmazione degli interventi.* — Il consiglio regionale in sede di localizzazione comunale o sovracomunale dei finanziamenti stabilirà le caratteristiche, le dimensioni e gli standards di costo, nonchè le modalità per la presentazione delle domande ai comuni e i tempi di attuazione degli interventi tenendo conto del quadro generale di programmazione della Regione e delle priorità in esso indicate per quanto attiene alla individuazione delle aree urbane a più forte tensione abitativa.

Per la formazione del programma regionale i comuni interessati alla promozione degli interventi di cui al presente titolo presentano alla Regione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera regionale di localizzazione, dettagliate proposte dando priorità al completamento di iniziative in corso, a interventi nei quali una quota-parte degli alloggi viene riservata, nelle percentuali che saranno indicate dal consiglio regionale, contestualmente alla localizzazione di cui al primo comma, a soggetti gravati da sfratto esecutivo, a giovani coppie e/o categorie particolari indicate dalle amministrazioni comunali interessate, a progetti integrati fra diversi operatori rivolti a fasce differenziate di utenze, nonchè agli interventi su aree gia disponibili ed i cui progetti siano muniti di concessione edilizia. Le proposte dei comuni alla Regione dovranno essere accompagnate da tutte le domande presentate dai soggetti attuatori.

Gli alloggi in corso di costruzione sono ammessi ai benefici del contributo regionale qualora abbiano i requisiti tecnici stabiliti dal consiglio regionale.

Il programma regionale degli interventi da assistere con la garanzia sussidiaria o con il contributo di cui all'art. 12 del presente titolo è approvato dal consiglio regionale ».

Art. 15:

e soppresso.

Art. 16:

il titolo è così modificato

« *Provvedimenti a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa* »

l'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'art. 16 sono aggiunti i seguenti articoli 17 e 18, nonchè l'ulteriore titolo IV contenente l'art. 19:

Art. 17 - *Revoca del contributo regionale.* — Il contributo regionale di cui alla presente legge è revocato, qualora gli alloggi recuperati o realizzati non siano assegnati o ceduti entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 18 - *Individuazione di aree in zone non residenziali.* — La individuazione delle aree occorrenti per l'attuazione degli interventi di nuova costruzione di cui alla presente legge, se disposta in zone non residenziali, è effettuata dai comuni con le procedure previste dall'art. 15, comma quarto, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; in tal caso, i termini di pubblicazione e per la presentazione delle osservazioni sono ridotti a 15 giorni per ciascun adempimento.

Titolo IV

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI PER L'ACQUISIZIONE, URBANIZZAZIONE, ALIENAZIONE E CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE FABBRICABILI, NONCHÉ A FAVORE DI SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE.

Art. 19 - *Fondo di rotazione per l'anticipazione ai comuni dei mezzi finanziari necessari per la manovra sulle aree fabbricabili.* — Sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1982 verrà istituito un fondo di rotazione per la somministrazione di somme a favore dei comuni per consentire a questi ultimi, senza ulteriori oneri finanziari, l'anticipazione dei costi di acquisto e di urbanizzazione delle aree da alienare o concedere in diritto di superficie per insediamenti residenziali e di attività produttive e terziarie.

Il fondo sarà ripartito fra i comuni che ne avranno fatto richiesta alla Regione entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base di una attestazione del sindaco contenente il programma di acquisizione di aree per la finalità di cui al primo comma del presente articolo, il piano finanziario con la previsione di smobilizzo delle aree urbanizzate e di recupero dei costi di acquisizione ed urbanizzazione delle medesime.

I fondi sono accreditati ai comuni assegnatari secondo le procedure di cui agli articoli 66 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nonchè del regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50. Il sindaco del comune assegnatario gestirà i fondi in qualità di funzionario delegato dalla Regione. Il trasferimento dei fondi, dal conto corrente acceso al funzionario delegato, al bilancio del comune avverrà solo in coincidenza dell'acquisto e pagamento delle aree o del pagamento degli oneri di urbanizzazione delle medesime.

I fondi saranno versati sul bilancio comunale in un apposito capitolo della entrata denominato « Riscossione della anticipazione regionale per la manovra sulle aree fabbricabili » da iscriversi nel titolo V - Accensione di prestiti per altri scopi - cod. 24.

In corrispondenza della riscossione sarà assunto un impegno formale alla restituzione degli stessi direttamente alla regione Emilia-Romagna in ragione di un terzo entro il 1° anno, un terzo entro il 2° anno e l'ultimo terzo entro il 3° anno dalla data di riscossione, sul corrispondente capitolo di spesa regionale « Restituzione della anticipazione per la manovra sulle aree fabbricabili », da iscriversi nel titolo 3° categoria 2ª.

I comuni assegnatari delle anticipazioni sono tenuti a restituire l'esatto ammontare delle anticipazioni ricevute senza far gravare oneri finanziari sulle gestioni relative al movimento delle aree fabbricabili di cui all'art. 16 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, al fine di conseguire l'abbattimento dei costi finali di costruzione degli alloggi residenziali e degli insediamenti produttivi.

Art. 2.

La legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, concernente « Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata », è integrata dal seguente art. 20.

Art. 20. — Anticipazione di fondi a favore di società a prevalente capitale pubblico per la costruzione di abitazioni da concedere in locazione attraverso il ricorso del risparmio privato.

Al fine di favorire l'afflusso spontaneo del risparmio privato verso iniziative condotte dai comuni volte all'incremento del patrimonio di unità immobiliari residenziali da concedere in locazione, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere anticipazioni di fondi per la durata massima di due anni, a favore di società a prevalente partecipazione pubblica, volte a consentire l'acquisto ed il riacquisto di certificati immobiliari emessi da società con partecipazione dei comuni interessati, statutariamente tenute alla costruzione di abitazioni da concedere in locazione alle condizioni stabilite da apposite convenzioni fra società e comune competente per territorio, in attesa della definitiva collocazione dei certificati stessi presso i risparmiatori privati.

Il consiglio regionale stabilirà le modalità degli interventi ed i tempi del recupero dei fondi anticipati.

Art. 3.

La legge regionale 2 giugno 1980, n. 46, concernente « Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata », è integrata dal seguente art. 21.

Art. 21 - *Copertura finanziaria*. — I contributi di cui al titolo I e II della presente legge trovano copertura a partire dall'esercizio 1982, nell'ambito della sezione 4ª, settore 02 — urbanistica ed edilizia — programma 05 — « Casa », del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e bilancio pluriennale 1982-85 al cap. 32285 « Contributi in conto interessi per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata (legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 - Titolo I).

I limiti di impegno decennali già previsti in bilancio, hanno le seguenti decorrenze:

L. 3.000.000.000 dall'esercizio finanziario 1982 all'esercizio finanziario 1991;

L. 5.000.000.000 dall'esercizio finanziario 1983 all'esercizio finanziario 1992;

L. 5.500.000.000 dall'esercizio finanziario 1984 all'esercizio finanziario 1993.

Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione relativi agli esercizi fnanziari dal 1982 al 1993 ammontano a:

L. 3.000.000.000 nel 1982
L. 8.00.000.000 nel 1983
L. 13.500.000.000 dal 1984 al 1991
L. 10.500.000.000 nel 1992
L. 5.500.000.000 nel 1993

Per l'attivazione ed il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 19 della presente legge, si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 « Fondo di rotazione regionale per la manovra sulle aree fabbricabili » che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante lo storno di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500 « Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (articolo 9, legge 16 giugno 1979, n. 281) — spese di investimento di sviluppo », secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce n. 2 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio così come verrà modificata dalla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1982, in corso di approvazione. Le restituzioni delle somme anticipate verranno introitate su di un apposito capitolo della parte entrata del bilancio di previsione 1982 che assumerà la seguente denominazione « Recupero dai comuni di somme derivanti dalla gestione del fondo di rotazione per la manovra sulle aree fabbricabili ». In corrispondenza di tali recuperi verranno disposte nuove autorizzazioni di spese sul fondo di rotazione, con legge di bilancio o di variazione di bilancio.

Per la attivazione e la quantificazione dell'entità dei fondi da anticipare a società a prevalente capitale pubblico di cui al precedente art. 20 « Anticipazione dei fondi a favore di società a prevalente capitale pubblico per la costruzione di abitazione da concedere in locazione attraverso il ricorso del risparmio privato » si provvederà con un successivo provvedimento legislativo di bilancio e di rifinanziamento.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale graveranno sul capitolo di spesa 89325 « Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria di cui all'art. 11 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 sui mutui contratti per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-agevolata » del bilancio 1982 dotato di uno stanziamento di L. 200.000.000.

Le somme che la Regione è tenuta a recuperare successivamente all'assunzione di oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria concessa a norma del presente articolo, saranno introitate sul capitolo della parte entrata 04610 « Rimborsi, contributi, proventi diversi ».

Art. 4.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 agosto 1982

p. *Il presidente*: ALESSI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **41.**

Formazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 2 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 4, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione provvede a formare e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli I.A.C.P., comuni, province, regione, demanio, realizzati, risanati, acquisiti per le finalità sociali proprie all'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera *a*);

c) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di enti pubblici diversi rispetto a quelli elencati alla precedente lettera *a*);

d) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera *c*);

e) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di I.A.C.P., comuni, province, Regione, demanio, assegnati a riscatto o in proprietà nelle varie forme;

f) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati da enti diversi rispetto a quelli indicati al precedente punto *e*), assegnati a riscatto o in proprietà nelle varie forme;

g) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati a essere goduti in proprietà.

Il censimento riguarda anche le case-parcheggio quando siano cessate le cause per le quali sono state realizzate e quando il loro uso non sia più contingente, sempreché per tipologia e standards abitativi siano adeguate per la residenza permanente.

Art. 2.

Per l'attuazione degli adempimenti di cui al precedente articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), la Regione, avvalendosi degli enti proprietari gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazione di alloggi pubblici;

b) la verifica della legittimità dell'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;

c) l'applicazione dei canoni di locazione per gli assegnatari di alloggi pubblici;

d) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

e) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

f) l'elaborazione di dati ed elementi conoscitivi utilizzabili ai fini di agevolare l'attività di programmazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

g) la realizzazione di ogni altra iniziativa che possa consentire, in una visione unitaria e complessiva del settore, l'esercizio delle funzioni di gestione della utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rafforzando gli aspetti di partecipazione collettiva e di gestione sociale.

Art. 3.

Le anagrafi di cui al precedente art. 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alla Regione, ai comuni ed agli enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari, che delle agevolazioni connesse.

Art. 4.

La rilevazione e la memorizzazione dei dati necessari per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e dei beneficiari, e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, viene effettuata dagli IACP della regione Emilia-Romagna.

A tali fini, con successivo provvedimento, la Regione si impegna a ripartire tra gli IACP i fondi ad essa assegnati dal CER.

La Regione, avvalendosi anche del gruppo di lavoro regionale costituito ai sensi della delibera n. 951 del 21 dicembre 1981, stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe e del censimento e per il loro aggiornamento.

La Regione provvede alla unificazione a livello regionale e alla elaborazione dei dati raccolti, trasmettendo al CER gli elementi conoscitivi necessari alla realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui all'art. 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 5.

La rilevazione e la memorizzazione di dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari, del censimento del patrimonio e delle anagrafi dei beneficiari, di cui al precedente art. 1, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g)* verrà eseguita con i tempi e le modalità fissate dal CER.

Art. 6.

Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 7.

Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente art. 1 nonchè gli altri enti pubblici e gli organi della amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire alla Regione, od all'ente da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.

Art. 8.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L. 474.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, la regione Emilia-Romagna provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n 457, e con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Per gli anni successivi al 1982 sarà la legge di bilancio a determinare l'entità degli oneri da porre a carico di ciascun esercizio, in relazione alla cadenza delle assegnazioni disposte dal CER a norma dell'art. 2, lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 9.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 03096. — Assegnazioni da parte del CER per il finanziamento dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (c.n.i.) (titolo II, categoria 5ª):

Competenza	474.000.000
Cassa	474.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 32245. — Spese per l'elaborazione di dati relativi alla formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'art. 4, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457. Quota a carico dello Stato (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 4ª - settore 02 - programma 05 - rubrica 1ª) (classif. ISTAT: 02 - Spesa di sviluppo; 01 - Funzione propria; 01 - titolo 1°; 07 - classif. funzionale; 43 - classif. a fini economici; 26 - classif. per settori d'intervento; 20 - classif. econ. di 2° grado):

Competenza	50.000.000
Cassa	50.000.000

Cap. 32246. — Contributi agli I.A.C.P. per la formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'art. 4 lettera *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457. Quota a carico dello Stato (c.n.i.) (parte 1ª - sezione 4ª - settore 02 - programma 05 - rubrica 1ª) (classif. ISTAT: 02 - Spesa di sviluppo; 01 - Funzione propria; 01 - titolo 1°; 07 - classif. funz.; 57 - classif. econ.; 26 - classif. per settori d'intervento; 20 - classif. econ. di 2° grado):

Competenza	424.000.000
Cassa	424.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 agosto 1982

p. *Il presidente*: ALESSI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 42.

Organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 2 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Nel quadro della collaborazione, prevista dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, fra Stato e regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, la regione Emilia-Romagna, fatte salve le competenze dello Stato, di enti ed istituti, previste dalle vigenti leggi, favorisce un coordinato svolgimento dei compiti affidati alla Regione, alle province ed ai comuni, di rilevazione e controllo della produzione e commercio dei prodotti vitivinicoli.

Art. 2.

Comitato regionale per la tutela dei prodotti vitivinicoli

Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti, è istituito, con decreto del presidente della Regione, un comitato regionale, presieduto dall'assessore competente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato, e così composto:

1) da un rappresentante dell'ufficio repressione frodi e da un rappresentante del laboratorio dell'Ufficio stesso del Ministero dell'agricoltura e foreste operanti in Emilia-Romagna;

2) da un rappresentante del nucleo antisofisticazioni dei carabinieri operante in Emilia-Romagna;

3) da un rappresentante dei drappelli antisofisticazioni della guardia di finanza operanti in Emilia-Romagna;

4) da un collaboratore regionale esperto in materia di produzioni vitivinicole;

5) da un rappresentante del comitato regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

6) da un rappresentante dell'Unione regionale province Emilia-Romagna (URPER);

7) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

8) da tre rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

9) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

10) da un rappresentante dell'Unione regionale dei consorzi di tutela dei vini DOC dell'Emilia-Romagna;

11) da un rappresentante delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;

12) da un rappresentante delle organizzazioni dell'industria maggiormente rappresentative a livello regionale;

13) da un rappresentante delle organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale;

14) da un rappresentante di associazione dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale.

La nomina dei componenti avviene con decreto del presidente della Regione su designazione degli organi, enti, associazioni e uffici, secondo le competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti. Egualmente si procede per le sostituzioni che si rendessero successivamente necessarie.

Il comitato, che dura in carica cinque anni, ha sede presso la Regione, delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei propri componenti e a maggioranza dei presenti.

Ai componenti il comitato spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni, se e in quanto dovuti.

Il comitato può articolarsi in sezioni, sotto la presidenza dell'assessore o di un suo delegato, per la trattazione di problemi specifici.

Art. 3.

Attribuzioni del comitato

Il comitato è organo consultivo della Regione, favorisce il coordinato svolgimento dei compiti affidati dalla legge all'amministrazione statale, agli istituti ed enti comunque interessati al problema della lotta contro le frodi, le sofisticazioni, l'adulterazione e contaminazione dei prodotti vitivinicoli.

Sono compiti fondamentali del comitato:

1) lo scambio di informazioni e di notizie fra enti ed uffici addetti alla vigilanza per rendere più incisiva la loro azione;

2) il recepimento di segnalazioni da parte di cittadini, di produttori, di organismi ed enti interessati;

3) la formulazione di proposte per lo studio, la modifica, la divulgazione della normativa vigente in materia;

4) la formulazione di proposte di studi e di ricerche ad istituti o centri scientifici su metodologie più avanzate di analisi;

5) la formulazione di proposte di iniziative per stimolare la collaborazione delle categorie produttive e commerciali alla lotta contro le sofisticazioni.

Art. 4.

Anagrafe vitivinicola

Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi, previsto dalle leggi vigenti, ogni comune della regione istituisce e tiene aggiornata una registrazione delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali all'ingrosso che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermuth, vini aromatizzati e prodotti derivanti, provvedendo all'aggiornamento di tale anagrafe.

L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni rispettivamente per:

produttori di uve non vinificatori;

vinificatori produttori di uve;

vinificatori non produttori di uve;

imbottigliatori;

commercianti di vino all'ingrosso;

trasportatori di prodotti vinosi;

distillatori e produttori di derivati del vino.

Art. 5.

Obblighi degli operatori vitivinicoli

E' fatto obbligo ai soggetti indicati nell'art. 4 della presente legge di chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola del comune ove ha sede l'azienda o lo stabilimento, entro sei mesi dalla istituzione dell'anagrafe stessa.

L'inosservanza della prescrizione di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa di lire cinquecentomila. I comuni sono delegati ad accertare le violazioni della presente disposizione ed a comminare la relativa sanzione.

Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnato al trasgressore e, quando ciò non sia possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricervimento, entro dieci giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Il sindaco, entro quindici giorni dalla avvenuta notifica o consegna del verbale, emette ordinanza con la quale ingiunge il pagamento, insieme con le spese per la notificazione, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.

L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo: contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Decorso il termine previsto per il pagamento, e qualora non sia stata fatta opposizione avanti all'autorità giudiziaria competente, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune interessato.

Art. 6.

Tutela di prodotti vitivinicoli

Ogni comune, in conformità con le disposizioni vigenti concernenti le specifiche materie, tiene aggiornata la situazione conoscitiva delle superfici coltivate a vite nel proprio territorio utilizzando le denunce presentate suo tramite ai sensi delle leggi vigenti.

Provvede, inoltre, a riepilogare le denunce di giacenza e di produzione dei vini, trasmettendo detto riepilogo al servizio provinciale agricoltura e alimentazione competente per territorio.

Collabora con gli organismi addetti alla repressione delle frodi nella verifica periodica dell'esattezza delle indicazioni che figurano nei documenti di accompagnamento e di quelle prodotte, nei registri di carico e scarico, dagli operatori presenti nel territorio comunale.

Art. 7.

Commissioni comunali

Ogni comune in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestano carattere di rilevanza può istituire una commissione consultiva per favorire l'azione di rilevazione e di controllo sulla produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

La commissione dura in carica cinque anni, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ed è così composta:

1) tre consiglieri comunali, di cui uno della minoranza;

2) tre membri, scelti tra i viticoltori, designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) da uno a tre membri designati dalle cantine sociali cooperative con sede nel territorio comunale;

4) un membro per ogni categoria di operatori del settore vinicolo in rappresentanza dei commercianti, industriali, artigiani, imbottigliatori, trasportatori, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

5) un tecnico addetto alla vigilanza igienico-sanitaria degli alimenti designato dall'U.S.L. competente per territorio;

6) un rappresentante di associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello locale.

Le modalità per la convocazione e il funzionamento della commissione sono determinate dal comune.

Art. 8.

Commissioni intercomunali

Nelle aree in cui i problemi del settore vitivinicolo rivestano una minore importanza possono essere istituite, a cura dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, commissioni consultive intercomunali.

Le amministrazioni provinciali stesse individuano, ciascuna per il territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dai censimenti agricoli, i raggruppamenti dei comuni con interessi vitivinicoli minori, stabilendo contestualmente composizione, funzionamento, sede e durata delle relative commissioni intercomunali.

Nella commissione intercomunale dovranno essere presenti i rappresentanti di tutti i comuni compresi nell'area come sopra individuata e le rappresentanze delle categorie dei produttori vitivinicoli ivi residenti.

Art. 9.

Funzioni delle commissioni consultive

Le commissioni comunali e intercomunali sono organi di consulenza dei comuni.

A tal fine, esse, avvalendosi dei dati forniti dai comuni:

a) procedono annualmente alla rilevazione dell'andamento della campagna vitivinicola;

b) concorrono a individuare, ai fini dell'anagrafe vitivinicola, le attività di produzione e commercializzazione agricole ed extra-agricole;

c) concorrono ad individuare i circuiti commerciali del vino in entrata ed in uscita dal territorio ed in particolare la provenienza e la destinazione finale;

d) collaborano all'attività di vigilanza sulla produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, denunciando con tempestività ai competenti servizi della Regione nonchè agli organi preposti gli inconvenienti e le irregolarità riscontrate

Le commissioni collaborano con i servizi regionali, con gli uffici per la repressione delle frodi al fine di agevolarne i compiti istituzionali, con gli uffici competenti per il controllo delle tecniche di produzione dei vini oggetto di specifici disciplinari e con i competenti uffici per il controllo sulla applicazione delle norme relative all'indicazione geografica dei vini.

Le commissioni inviano alla giunta regionale, per il tramite dei comuni presso i quali hanno sede, una relazione annuale sull'attività svolta.

I mezzi e il personale necessario al funzionamento delle commissioni vengono forniti dai comuni presso cui hanno sede.

Art. 10.

Spese per l'applicazione della legge

La Regione assegna i comuni contributi annuali per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge e per l'istituzione e l'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe stessa.

Art. 11.

Norme finanziarie

Gli oneri derivanti alla regione Emilia-Romagna per il funzionamento del comitato regionale di cui all'art. 2, faranno carico al cap. 10050 « Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione — di consigli, commissioni e comitati. Spese obbligatorie » del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e successivi.

Ai rimanenti oneri previsti in lire 100 milioni annui si farà fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1983 e successivi, la cui copertura sarà assicurata nell'ambito delle entrate previste dal bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 agosto 1982

p. *Il presidente*: ALESSI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **43.**

Concessione di contributi integrativi a consorzi di cooperative di pescatori per la costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinata all'alimentazione umana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 2 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consorzi di cooperative di pescatori che hanno realizzato iniziative di cui alla legge regionale n. 3 del 14 febbraio 1979 e che hanno ottenuto contributi in conto capitale o mutui agevolati per un importo non superiore al 50% del costo delle iniziative stesse, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può concedere contributi annui costanti nella misura del 10% sull'ammontare della restante spesa per un periodo non superiore ai venti anni. In ogni caso, l'importo da ammettere a contributo non può essere superiore al mutuo concesso dall'istituto di credito.

Art. 2.

La domanda di contributo deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo sarà erogato direttamente agli istituti di credito mutuanti, previa presentazione da parte dei consorzi della documentazione probatoria ed accertamento sulla realizzazione dell'opera.

L'erogazione del contributo è altresì subordinata all'aumento del capitale sociale nella misura del 30% della somma ammessa a mutuo.

Art. 3.

Ai fini della attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare un limite d'impegno ventennale di lire 170.000.000 a partire dallo

esercizio 1983, utilizzando a tal fine una quota delle somme previste sul cap. 85100 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie » nell'apposito programma 01 — fondi di riserva - settore 01 della sezione 7ª — « Oneri non ripartibili » del bilancio pluriennale 1982-1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 agosto 1982

p. *Il presidente*: ALESSI

(5507)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1982, n. 49.

Nuove norme sui programmi pluriennali di attuazione in applicazione dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 10 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 3 *della legge regionale 28 marzo* 1978, *n.* 14

L'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

« I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, con riferimento ai dati ufficiali rilevanti al 31 dicembre dell'anno precedente, sono obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Sono altresì obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti inseriti nell'elenco allegato alla presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche industriali tali da configurare il territorio comunale compreso in bacini geografici di particolare interesse produttivo o tali da far assumere allo stesso rilevante importanza in relazione all'attività produttiva in atto o prevista;

b) caratteristiche turistiche tali da configurare il territorio comunale compreso in bacini geografici di particolare interesse turistico o tali da far assumere allo stesso rilevante consistenza ed importanza in relazione all'attività turistica in atto o prevista;

c) caratteristiche ambientali tali da configurare il territorio comunale compreso in ambiti di particolare pregio storico, paesaggistico e naturalistico o tali da presentare il territorio stesso interessato da dissesti geologici e da fenomeni di inquinamento atmosferico o idrico.

I comuni non obbligati possono comunque procedere alla formazione del programma pluriennale di attuazione.

Il consiglio regionale, con provvedimento motivato, procede all'aggiornamento del suddetto elenco di norma ogni tre anni e, comunque, in occasione della adozione e revisione del piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o su richiesta dei consorzi urbanistici ».

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato A *alla legge regionale 28 marzo* 1978, *n.* 14

L'elenco allegato alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« Elenco dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 3 ».

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ...... L. 72.000
semestrale ...... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ...... L. 100.000
semestrale ...... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ...... L. 96.000
semestrale ...... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ...... L. 85.000
semestrale ...... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ...... L. 165.000
semestrale ...... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ...... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ...... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ...... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ...... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ...... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ...... L. 65.000
Abbonamento semestrale ...... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Comuni obbligati:

per le caratteristiche di cui al punto *a*):

Bevagna
Cannara
Deruta
S. Giustino
Torgiano

per le caratteristiche di cui ai punti *a*) e *b*):

S. Gemini
Trevi

per le caratteristiche di cui ai punti *a*) e *c*):

Spello
Nocera Umbra

per le caratteristiche di cui ai punti *b*) e *c*):

Acquasparta
Cascia
Norcia
Panicale
Tuoro sul Trasimeno

per le caratteristiche di cui ai punti *a*), *b*) e *c*):

Bettona
Passignano sul Trasimeno
Stroncone

Art. 3.

Modifica dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

« Il comune adotta il programma pluriennale di attuazione, garantendo nelle opportune forme una previa partecipazione dei soggetti pubblici e privati e degli organismi istituzionali ».

Art. 4.

Norma transitoria e finale

I programmi pluriennali di attuazione vigenti dei comuni già obbligati con la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 ed attualmente inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo, restano in vigore.

Salvo quanto previsto nel comma precedente i comuni obbligati a dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, così come modificato dai precedenti articoli 1 e 2, devono provvedere alla relativa adozione entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dall'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, od in aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Successivamente alla scadenza del termine utile per l'approvazione dei piani pluriennali di attuazione, il sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dall'art. 8 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 13 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

Sono altresì abrogate le leggi regionali 17 gennaio 1979, n. 8, 3 agosto 1979, n. 40 e 14 gennaio 1980, n. 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 2 novembre 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 settembre 1982 (atto n. 705) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1982.

(5594)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823390)